

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

288^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 21 MAGGIO 1970

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente FANFANI,
indi del Vice Presidente SPATARO

INDICE

COMMISSIONI PERMANENTI

Convocazione	Pag. 15256
Variazioni nella composizione	15256

CONGEDI 15223

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Trasmissione di osservazioni e proposte	15225
---	-------

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	15223
Approvazione da parte di Commissioni per- manenti	15224
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante	15223
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già de- feriti alle stesse Commissioni in sede re- ferente	15224
Trasmissione dalla Camera dei deputati e deferimento a Commissione permanente in sede deliberante	15223

Approvazione:

« Variazioni al bilancio dello Stato per
l'anno finanziario 1970 (1° provvedimento) »
(1228) (Procedura urgentissima):

PRESIDENTE	15262
MARTINELLI, relatore	15256

PICARDI, Sottosegretario di Stato per il te- soro	Pag. 15259
--	------------

Seguito della discussione e approvazione:

« Delegazione al Presidente della Repubbli-
ca per la concessione di amnistia e in-
dulto (1227) (Approvato dalla Camera dei
deputati) (Procedura urgentissima):

PRESIDENTE	15249, 15254
ANTONICELLI	15248
* BANFI	15245
* BERGAMASCO	15247
BORGHI, Sottosegretario di Stato per le finanze	15233
BRUGGER	15254
DINDO	15247
DI PRISCO	15254
FILETTI	15237, 15239
FOLLIERI, relatore	15226, 15237
MONTINI	15251
REALE, Ministro di grazia e giustizia	15226, 15237
TROPEANO	15243

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	15262, 15264
--------------------	--------------

N. B. — L'asterisco indica che il testo del di-
scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

G E R M A N O ' , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo il senatore Zelioli Lanzini per giorni 2.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati e di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo » (1231).

Comunico inoltre che detto disegno di legge è stato deferito, in sede deliberante, alla 4^a Commissione permanente (Difesa), previo parere della 5^a Commissione.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

BERNARDINETTI . — « Norme per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale unico,

e limiti di età per la cessazione dal servizio degli stessi ufficiali » (1232);

FALCUCCI Franca, SPAGNOLLI, PERRINO, ZACCARI, BALDINI, ALESSANDRINI, TORELLI, SMURRA, SCIPIONI, SAMMARTINO, FERRARI, TREU, SEGNANA, SPATARO, DALVIT, MURMURA, LOMBARDI, PENNACCHIO, TIBERI, LA ROSA, PELIZZO, BONADIES, MAZZOLI, BISANTIS, ROSA, ANGELINI, GENCO, SCHIAVONE, ARCUDI, DE LEONI, DE VITO, CARON, LISI, BERNARDINETTI, SPASARI e CORRIAS Alfredo . — « Legge quadro per l'organizzazione dell'assistenza sociale » (1233);

DEL NERO, ZANNINI e ZACCARI . — « Modifica dell'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario » (1234).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del centenario dell'unione di Roma all'Italia e autorizzazione di contributo per la realizzazione delle manifestazioni celebrative » (1217), previo parere della 5^a Commissione;

alla 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Trasporto su strada di merci pericolose » (1198), previ pareri della 2^a e della 3^a Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali » (1191), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 8ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), è stato deferito in sede deliberante il disegno di legge: PIERACCINI ed altri. — « Norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d'arte » (960), già deferito alla Commissione stessa in sede referente.

Comunico inoltre che, su richiesta unanime dei componenti la 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), è stato deferito in sede deliberante il disegno di legge: POZZAR. — « Norme per il pagamento ai pensionati per vecchiaia delle somme detratte dalle loro retribuzioni ai sensi degli articoli 20, lettere a) e b), 21 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 » (1050), già deferito alla Commissione stessa in sede referente.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Modifica delle norme concernenti la documentazione delle domande di ammissione ai concorsi per esame per la nomina a notaio » (1178);

Deputati BODRATO ed altri. — « Disposizioni sulla nomina ad aggiunto giudiziario » (1197);

3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Completamento della nuova sede della Scuola archeologica italiana di Atene » (1072);

« Partecipazione italiana ad interventi di solidarietà in occasione di calamità che colpiscono Paesi amici » (1121), con il seguente nuovo titolo: « Partecipazione italiana a interventi di solidarietà in favore di Paesi colpiti da gravi calamità »;

4ª Commissione permanente (Difesa):

« Riordinamento dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare » (1193);

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Abrogazione delle norme concernenti la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni di guerra a seguito di condanna penale » (781);

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Proroga dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1967, n. 389, recante provvidenze per la demolizione del naviglio vetusto abbinate alla costruzione di nuove unità » (950-B);

« Integrazioni e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni per l'esercizio del credito navale » (951-B), con modificazioni;

« Autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'acquedotto comunale di Gorizia » (1176);

10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

PIERACCINI ed altri. — « Riordinamento e miglioramento delle prestazioni economiche

dell'assicurazione contro la tubercolosi. Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi a tutti i lavoratori e loro familiari » (1026), *con il seguente nuovo titolo*: « Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi »;

2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) e 8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste) riunite:

CIPOLLA ed altri. — « Norme in materia di enfiteusi » (654) e GARRO Simone ed altri. — « Norme integrative della legge 22 luglio 1966, n. 607, per la determinazione del canone e per il riscatto delle enfiteusi urbane ed edificatorie » (675), *in un testo unificato e col seguente nuovo titolo*: « Nuove norme in materia di enfiteusi ».

Comunico inoltre che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti » (1054-B);

Deputati ALMIRANTE ed altri; AMADEI Giuseppe e PALMIOTTI; AMADEI Giuseppe e PALMIOTTI; EVANGELISTI; TOZZI CONDIVI ed altri; CARADONNA; PALMITESSA; PROTTI; SPADOLA; LENOCI ed altri; ROBERTI ed altri; CANESTRARI ed altri; SPADOLA; IANNIELLO; COTTONI; FODERARO; DARIDA; DE' COCCI e CICCARDINI; PATRINI ed altri; AMODIO; LUZZATTO ed altri; FREGONESE ed altri; PICA ed altri; PUCCI; URSO ed altri. — « Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati » (1208), *con modificazioni*;

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

SPIGAROLI ed altri. — « Modificazione del diritto d'uso perpetuo spettante al Pio Ritiro

di Santa Chiara con sede in Piacenza sul compendio demaniale denominato "ex Convento di Santa Chiara" sito in detto capoluogo e autorizzazione al trasferimento alla Pia Società di San Francesco Saverio per le missioni estere con sede in Parma, per il prezzo di lire 9.900.000, del compendio medesimo parte in piena e parte in nuda proprietà » (336);

« Riorganizzazione del dopolavoro dei Monopoli di Stato » (746);

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Aumento di posti organici delle carriere del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici e Vesuviano » (1216);

9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

SPAGNOLLI ed altri. — « Aumento del contributo annuo a favore del Club Alpino Italiano » (1118).

Annunzio di osservazioni e proposte approvate dal CNEL

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha trasmesso il testo delle osservazioni e proposte, approvate da quel Consesso, concernenti i problemi dell'aviazione civile italiana.

Tale testo sarà inviato alla 7ª Commissione permanente.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto » (1227) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Procedura urgentissima)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Delegazione al Presidente

della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto », già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale il Senato ha approvato la procedura urgentissima.

Poichè è stata chiusa la discussione generale, ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FOLLIERI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, gli interventi di questa mattina a seguito della mia lunga relazione non credo abbiano spostato i termini del problema della amnistia e del condono, che è al nostro esame, perchè i rilievi che peraltro erano già contenuti nella mia relazione sono stati, direi, di carattere formale e discrezionale, attinenti quindi a una valutazione personale che non intacca il merito del provvedimento così come è venuto al nostro esame.

Alcuni degli intervenuti si sono riferiti alla genesi del provvedimento, a come è nato il provvedimento di amnistia e di condono politico-sindacale. Altri hanno contestato la possibilità che fosse preveduta nello stesso provvedimento l'amnistia di carattere generale per i reati comuni.

Tuttavia questi rilievi che sono puramente soggettivi nulla hanno a che vedere con l'esistenza del provvedimento per il quale io mi riporto integralmente alla relazione di stamane, lasciando all'onorevole Ministro di grazia e giustizia e al Sottosegretario per le finanze la possibilità di contraddire a quelli che sono stati i rilievi di carattere politico e soprattutto a quella che è stata la critica in ordine agli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge, inseriti nel testo governativo che non li conteneva. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia per la parte di sua competenza.

RALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, credo di dovermi rivolgere alla indulgenza degli ascoltatori, che ha la sua giustificazione nel modo sommario con il quale, necessariamente, nonostante la lunga relazione del relatore e alcuni pregevoli interventi, si è

svolta questa discussione. Circostanze obiettive, una valutazione che è stata fatta in sede politica, credo da parte di quasi tutti i partiti, circa l'urgenza di questo provvedimento una volta che era stato approvato da uno dei due rami del Parlamento, hanno portato a chiedere al Senato questo sacrificio del quale prendo atto e per il quale ringrazio i senatori che si sono sobbarcati a questa particolare e frettolosa fatica. Dunque quelle circostanze hanno portato a chiedere questo sacrificio di un esame rapidissimo ed urgente che naturalmente non poteva non sollevare alcune giuste critiche di metodo, quali abbiamo udite stamani da parte di parecchi senatori. Praticamente la ristrettezza dei tempi poteva limitare, in sede politica, non giuridica, la libertà del Senato di apportare miglioramenti al provvedimento. Queste ragioni di urgenza, che sono state valutate appunto nel consentire questa rapidità dell'esame, costituiscono una ragione della brevità della mia risposta, in quanto non vorrei ripetere qui, non avendo i contraddittori che avevo alla Camera, la replica piuttosto vasta che sono stato tenuto a fare alla Camera, anche là del resto, in modo estemporaneo, in quanto l'ampia discussione anche in quel ramo del Parlamento si è svolta senza consentire al Ministro e al relatore un attimo di meditazione prima della risposta.

Alla Camera come al Senato da parte di qualcuno è stata deplorata la frequenza di questi provvedimenti di amnistia; alla Camera si sono fatti dei numeri come ne sono stati fatti anche qui al Senato stamattina. Io confermo la mia nota e sfortunata particolare posizione su questa frequenza dei provvedimenti di amnistia. Credo che, se non vi sia la particolare giustificazione di una situazione eccezionale o di una legge superata, cioè di una legge che abbia cessato di avere valore morale nella coscienza pubblica, i provvedimenti di amnistia siano da farsi molto raramente, non dico mai, perchè sono scritti nella Costituzione.

A proposito della Costituzione potrei ricordare, ma certamente è nella mente di ciascuno di noi, quanto fu dibattuto alla Costituente questo istituto, sul punto cioè se doveva essere mantenuto o se doveva sparire come un attributo di altri regimi, se poteva resta-

re potendosi proporre al Presidente della Repubblica con legge ordinaria, come poi è accaduto, oppure se, come veniva proposto, doveva essere circondato dalla garanzia di una votazione qualificata delle Camere come legge costituzionale. Tutto questo dimostra che l'istituto era molto discusso e quindi credo dia conforto a questa mia particolare posizione che del resto è stata, almeno in teoria, molto condivisa alla Camera ed in parte anche da qualche oratore intervenuto questa mattina in quest'Assemblea.

Ora, entro quali limiti — mi riferisco naturalmente all'amnistia che abbiamo chiamato particolare e che altri vorrebbero chiamare speciale — esiste questa situazione eccezionale? E qui si innesta il problema delle motivazioni dell'amnistia particolare. A questo proposito dovrei spendere qualche parola, poichè questa mattina una parte degli oratori che sono intervenuti si è soffermata proprio su queste motivazioni, come fatto politico. Il problema è questo: il Governo ha proposto questa amnistia, approvata dall'altro ramo del Parlamento e sulla quale tra poco voi vi dichiarerete, per rimediare ad una repressione in atto, ad una volontà repressiva che si è manifestata e che bisogna troncare, o perchè certi reati sono stati compiuti in ragione di un momento eccezionale di tensione sociale? Questo è l'interrogativo. E poichè stamane sono state fatte delle interpretazioni più o meno fedeli di quanto io ho detto alla Camera, consentitemi eccezionalmente — poichè io non amo le autocitazioni tanto più quando si tratta di un discorso estemporaneo, cioè fatto a braccio — di citare quanto realmente ho detto alla Camera e che qui confermo. Io ho detto che anche se noi possiamo ipotizzare una o molte denunce infondate o fondate su norme le quali, a parte la cancellazione specifica che può esserne fatta dal codice, sappiamo tutti che hanno cessato di vivere nella coscienza comune e che alcune volte hanno anche cessato di avere valore giuridico (vi sono state anche delle sentenze della Corte costituzionale: nessun giudice pronunciarebbe mai una sentenza di condanna per il reato di sciopero, eppure questo è previsto nel codice penale), anche, dicevo, se vi sono queste denunce infondate,

evidentemente non possiamo assumerle come dato di partenza di un fatto repressivo. E questo anche per un'altra ragione: che se noi dessimo a questo provvedimento la motivazione del dover cancellare un'attività repressiva noi faremmo una cosa assurda. In sostanza, infatti, invece di punire i repressori, cioè coloro che illegittimamente avrebbero inflitto delle pene, finiremmo con l'accontentarci di fare un atto di clemenza, di perdono nei riguardi di coloro che sarebbero i repressi, cioè che avrebbero subito la repressione. Non esiste quindi la motivazione della repressione anche se, ripeto, vi possono essere state alcune o più esagerazioni nelle denunce che sono state presentate: esiste invece come motivo di questa amnistia particolare la convinzione, l'accertamento, il riconoscimento del fatto che questi reati coperti dall'amnistia particolare sono stati compiuti in un momento di eccezionalità, cioè in un momento in cui per il cumulo delle agitazioni, per il particolare stato di tensione si sono potuti commettere questi reati, che poi in parte sono connessi con fenomeni di folla, di assembramento, di agitazione collettiva. Non è che i reati, nella maggior parte, cessino di essere tali — accennerò poi a quelli che non sono affatto reati — perchè sono stati compiuti in queste circostanze eccezionali: restano reati e restano deplorabili, ma trovano una spiegazione nell'eccezionalità della situazione. Pertanto il legislatore che dà atto di questo stato particolare di eccitazione e di tensione sociale che ha motivato, che ha spiegato la consumazione di questi reati, propone un provvedimento di clemenza.

Questa era la mia motivazione alla quale io, ancorchè esposta in forma piuttosto discorsiva, debbo restare fedele respingendone interpretazioni forzate.

C'è un'altra motivazione che qui questa mattina è stata fatta risuonare dalle voci di molti degli intervenuti, cioè quella della legislazione arretrata.

Certo, devo dichiarare anche a nome del Governo che è impegno di tutti correggere questa legislazione penale superata anche nelle parti che non sono effettivamente cadute, per così dire, in perenzione, nel senso

che nessuno può applicare queste norme come, ad esempio, per il reato di sciopero; bisogna correggerla sia nell'identificazione di alcune forme di reato, sia nella scala delle pene dei reati stessi. E inoltre non si tratta soltanto di rivedere i reati di natura politica, ma anche altri reati.

Del ritardo nell'assolvere questo impegno, come ho detto alla Camera e ripeto qui, siamo colpevoli un po' tutti, non solo il Governo che pure ha la sua parte di responsabilità. Ciò è dovuto anche al modo in cui siamo costretti a lavorare, per cui avviene che quando un provvedimento sta per andare in porto c'è una serie di ragioni per impedirne l'approvazione definitiva, quale ad esempio può essere la fine legislatura. Perciò siamo tutti un po' colpevoli di non aver provveduto a questa revisione del codice penale, forse perchè ci siamo illusi che anche per il codice penale si potesse realizzare una revisione totale, che portasse ad un nuovo codice penale, tanto è vero che io stesso avevo preparato durante la scorsa legislatura una novella che, pur essendo incompleta — oggi infatti l'avremmo dovuta aggiornare — comprendeva, mi pare, oltre 120 modificazioni del codice. Pure mi sono dovuto accorgere che era difficile vararla sia in Consiglio dei Ministri che al Parlamento, e dovetti procedere alla formazione di un'altra novella stralcio che presentai al Parlamento.

Ma quando si mettono insieme tante norme è difficile trovare il consenso necessario per far passare le modifiche, in quanto alcuni sono favorevoli ad una modifica e non ad un'altra, sicchè lo sfavore per una delle norme finisce per bloccare la riforma generale.

Confesso quindi che mi ero un po' illuso e che dobbiamo convertirci un po' tutti all'idea di riforme parziali e novellistiche alle quali stiamo attendendo e per le quali il Governo dichiara la sua disponibilità e annuncia anche qualche sua iniziativa.

Per le motivazioni dell'amnistia la legislazione superata ha però un limite al caso dei reati che dovrebbero essere cancellati dal codice. Infatti in queste ipotesi ci sono procedimenti in atto o potrebbero esserci dei procedimenti fondati su queste disposizioni,

delle quali una diffusa convinzione ha deliberato la fine. Rispetto alle denunce relative a questi reati evidentemente regge la giustificazione che il codice è stato superato e quindi noi, per anticipare sulla riforma che non siamo riusciti a fare, provvediamo con la amnistia ad evitare gli effetti nocivi di quel ritardo più o meno imputabile a noi.

Non so se siano 71 — come è stato affermato da coloro che hanno fatto indagini a questo proposito alla Camera — o più di 71 rispetto alle 7-8 mila denunce le ipotesi di denunce relative a reati che dovranno sparire dal codice penale. Però, quale che sia il numero di esse rispetto alla totalità dei procedimenti, resta un ampio spazio per il quale occorre un'altra motivazione dell'amnistia ed è appunto quella di una particolare situazione, per cui l'amnistia per i fatti che rimangono reati e che nessun legislatore può cancellare dal codice penale (pensate all'incendio, alle lesioni, più o meno aggravate, alla violenza privata) trova la spiegazione nel fatto che tali reati sono stati commessi in un momento speciale, in certe occasioni e per certe cause. Il provvedimento di amnistia dice proprio « a causa e in occasione », cioè unisce questi due elementi che rappresentano la speciale spiegazione e giustificazione del fatto per il quale quei reati siano stati compiuti.

Per quanto riguarda l'amnistia generale, la motivazione è diversa. Vorrei ricordare al senatore Parri, che ha deplorato la commistione dei due provvedimenti, che si tratta di una cosa discutibile, ma c'è una diversità di motivazioni: per l'amnistia generale c'è quella delle ricorrenze storiche che si verificano quest'anno e la maggioranza che ha espresso il Governo, la maggioranza dei due rami del Parlamento, ha voluto che questa amnistia generale accompagnasse l'amnistia particolare; ma è rimasta la diversità delle due amnistie. Infatti nei due rami del Parlamento, soprattutto alla Camera, abbiamo avuto una duplice polemica: da una parte si è — come avete udito stamattina, tra gli altri, dal senatore Parri — deplorato che si sia fatta anche un'amnistia generale, in questo modo diminuendo il valore morale dell'amnistia particolare, dall'altra si è parlato di una discri-

minazione inammissibile perchè, in virtù di queste diverse motivazioni, l'estensione dell'amnistia è diversa. Ossia noi abbiamo due motivazioni distinte che si riflettono nella diversa portata dell'amnistia: per riferirsi soltanto alla pena edittale, in un caso siamo a cinque anni, nell'altro a tre anni.

Sull'estensione temporale, cioè sul termine *ad quem* — se si può dire così in questo caso — del provvedimento di amnistia, poichè il Governo ha rinunciato a presentare un emendamento, (e poichè chiedo al Senato di approvare il testo come viene dalla Camera) mi basta la riaffermazione che lo spostamento della data avviene fuori della mia responsabilità e di quella del Governo: noi Governo avevamo proposto la data del 31 dicembre 1969, avevamo dichiarato la nostra disponibilità per un termine che arrivasse al 31 gennaio 1970 od anche al 2 febbraio del 1970, vigilia della presentazione della proposta socialista. La Camera, nella sua grande maggioranza — almeno in Commissione, poi abbiamo avuto anche grosse critiche per questo — ha voluto portare il termine al 6 aprile, riferendosi come fatto alla comunicazione che il Presidente del Consiglio aveva dato, nelle sue dichiarazioni programmatiche, della volontà del Governo di presentare un disegno di legge che delegasse il Presidente della Repubblica ad emanare un'amnistia. Per cui, come ho detto, noi abbiamo rinunciato a presentare un emendamento.

Mi sia consentito di dire al relatore che, se le sue argomentazioni possono avere attenuato la mia perplessità sul piano dell'osservanza della lettera della Costituzione, non l'hanno attenuata, come non l'attenuarono pregevoli motivazioni anche alla Camera dei deputati, sul piano della *ratio* della norma costituzionale dell'articolo 79.

Ma, ripeto, siccome io qui sono venuto a rappresentare il Governo che raccomanda la approvazione di un testo, evidentemente non ho bisogno di intrattenermi su questo punto; mi basta di avere accennato per dovere di lealtà alla mia personale valutazione del problema e a quella stessa del Governo quando propose quella norma.

Qui il senatore Trabucchi ha deplorato tra l'altro che si sia introdotta un'amnistia più o

meno anomala relativa ai reati tributari; sulle specifiche critiche risponderà il rappresentante del Ministero delle finanze perchè è sempre stata una materia di competenza del Ministero delle finanze, soprattutto perchè quasi sempre la concessione della clemenza è subordinata all'assunzione di certi oneri, al verificarsi di certe condizioni della cui efficacia e sufficienza è giudice soltanto il Ministero delle finanze. Io però voglio ricordare che la posizione del Governo quando presentò l'amnistia fu proprio questa: noi presentiamo l'amnistia escludendo i reati finanziari, perchè ci riserviamo di presentare immediatamente un provvedimento separato. Naturalmente questo provvedimento separato poteva essere un po' più meditato e non dar luogo a certi inconvenienti che possono essersi riscontrati qui, ma in sede di emendamento, un emendamento piuttosto vasto, in Commissione, alla Camera dei deputati e poi in Aula è stata introdotta l'amnistia finanziaria nei limiti che vi sono stati descritti e quindi rispetto ad eventuali deficienze di quel testo e all'eventualità di provvedimenti ulteriori ampliativi dell'amnistia finanziaria vi parlerà il rappresentante del Ministero delle finanze.

Sono state fatte qui molte questioni, alla Camera ne erano state fatte molte di più in relazione all'ampiezza della discussione che vi era stata, sulle aggiunte ed esclusioni sia per quanto riguarda l'amnistia, sia per quanto riguarda l'indulto, cioè sul fatto che noi, invece di riferirci puramente e semplicemente in un caso e nell'altro alle pene edittali, o abbiamo concesso amnistia e indulto per reati che non sarebbero entrati nella pena edittale prevista, oppure abbiamo escluso dall'amnistia e dall'indulto reati che vi sarebbero entrati.

Io debbo dire che queste aggiunte e queste eccezioni si possono discutere una per una, cioè ognuno ha motivi per dire se sono giustificate o no, quale è giustificata e quale ingiustificata. Esse rispondono in sostanza a un giudizio di politica criminale che viene dato nel momento in cui si propone l'amnistia; e questo giudizio non si può contestare — lo dico anche rispondendo alle argomentazioni del relatore — pregiudizialmente. È vero, come ha detto il relatore, che la valu-

tazione del reato fu fatta dal legislatore, cioè il peso, diciamo la quantità criminale fu valutata dal legislatore nel momento in cui scrisse nel codice penale la norma e quindi attribuì ad essa questa o quella pena; però questo non esclude che nel proporre l'amnistia si faccia una valutazione dei singoli reati in ragione del maggiore o minore allarme che arrecano nel momento, della maggiore o minore adesione che si dà alla scala delle pene previste dal legislatore: perchè nel momento in cui noi siamo convinti — io faccio solo delle ipotesi senza neanche riferirle a questo o a quel tipo di reato — che un certo reato è punito in modo abnorme dal legislatore del codice penale e che quindi quella pena è così esagerata, noi dobbiamo estendere il provvedimento di clemenza anche ai reati per cui è prevista quella pena, facendo evidentemente una scelta di politica criminale che è perfettamente legittima. E come nell'amnistia particolare abbiamo aggiunto certi reati che non sarebbero stati compresi sotto il tetto della pena edittale dei cinque anni, così potevamo in quella sede e nella sede dell'amnistia per i reati comuni operare delle eccezioni. Ripeto, queste eccezioni e queste aggiunte possono essere discusse una per una, ma non mi pare che se ne possa pregiudizialmente negare la legittimità totale.

Un altro argomento di cui si è parlato (anzi, io ringrazio i senatori di averne parlato poco; alla Camera se ne è parlato moltissimo) è quello relativo all'articolo 314 del codice penale contemplato nell'articolo 5 lettera c) del provvedimento di amnistia, cioè il peculato. Debbo dire che qui siamo nel caso di una particolare aggiunta: infatti, siccome il peculato è punito nel codice penale con la pena edittale che va da tre a dieci anni, evidentemente, per comprenderlo in un provvedimento di amnistia, si doveva indicarlo specificatamente. Su questo punto si è svolta una discussione piuttosto accesa fra varie parti ed in varie sedi. È inutile che ci nascondiamo questo: era un argomento piuttosto delicato che ha visto dei dissensi in ogni sede. Devo riferire, però, sulle ragioni per le quali e sui limiti in cui è stato aggiunto il delitto di peculato.

Mi pare che sia stato il senatore Tomassini a dire: come fate a disintegrare la figura di un reato? Abbiamo escluso il reato di peculato per appropriazione perchè, quanto meno da un punto di vista di considerazione morale, è certamente più grave del reato di peculato per distrazione. Abbiamo compreso il reato di peculato per distrazione soltanto quando esso è stato compiuto per fini non estranei alle finalità della Pubblica amministrazione. Questa naturalmente è una formula che ha il suo valore relativo, come tutte le formule che in materia si possono adottare, tanto è vero che alla Camera, in sede di Commissione, vi erano coloro che la volevano allargare sostenendo che tale formula era assolutamente insufficiente e anzi che essa non aggiungeva nulla al corso della giurisprudenza attuale, e c'erano coloro i quali invece la volevano o sopprimere o ulteriormente restringere sostenendo che con essa si lasciavano maglie troppo larghe attraverso le quali potevano sfuggire pesci piuttosto grossi.

La motivazione vera di questa inclusione è data dal fatto che esistono — e nessuno le nega — delle situazioni piuttosto delicate: non quelle dei pesci grossi ma quelle dei pesciolini piccoli; esiste cioè una serie di imputazioni per peculato per distrazione che praticamente, sul piano morale, non troverebbero condanna. E non è vero che queste siano state ormai tutte amnistrate, per usare un termine improprio, dalla giurisprudenza, perchè se così fosse noi avremmo fatto una norma senza contenuto, cioè avremmo amnistiato un reato che non è tale. La verità è che è vero che la giurisprudenza si è andata addolcendo e tra l'altro proprio in relazione alla presentazione della novella che facemmo nella passata legislatura in cui la imputabilità del peculato per distrazione aveva certi limiti, diversi da quelli che abbiamo indicato nell'amnistia, più ristretti; ma questa giurisprudenza tuttavia non copre la stessa area che viene coperta con questa indicazione del provvedimento di amnistia. Quindi vi erano coloro che volevano cancellare questa norma e coloro che la volevano allargare, e di molto. La maggioranza ha deciso che dovesse restare così, e così è rimasta

scritta nel disegno di legge che è in discussione.

È stato sollevato qui un problema che era stato sollevato, anche con un emendamento specifico, alla Camera dei deputati: cioè la connessione con l'articolo 324 riguardante l'interesse privato.

Si dice: non è che voi amnistiare il peculato per distrazione compiuto per i fini cui vi richiamate; tant'è vero che non amnistiare il reato di interesse privato che è obiettivamente meno grave.

Devo confessare che questa materia si poteva discutere e che si poteva arrivare alla soluzione che qui è stata proposta e che è stato deplorato che non sia stata adottata. Però c'è una differenza: infatti noi amnistiamo il peculato per distrazione per finalità non estranee alla Pubblica amministrazione; mentre mi pare che l'interesse privato contenga sempre una certa entità di profitto proprio: quindi siamo semmai nel caso — sia pure meno grave — assimilabile al peculato per appropriazione, non al peculato per distrazione. Voglio dire, in altri termini, che non c'è una necessità logica di includere nell'amnistia l'articolo 324, essendo stato incluso (sia pure con dei limiti) l'articolo 314.

Un'altra questione si è fatta qui, soprattutto dal senatore Limoni: quella dell'articolo 479. Si tratta del falso ideologico del pubblico ufficiale. E qui è stata ricordata una casistica, a tutti nota, di falsi ideologici — direi — senza responsabilità morale; cioè di falsi ideologici necessitati e privi di qualsiasi entità di profitto. In questo caso l'autore del reato sarebbe necessitato da certe situazioni in cui si svolge la vita della Pubblica amministrazione.

Ora io credo e spero che la maggior parte di questi casi, quando verranno all'esame del giudice, possano conseguire l'assoluzione, se non altro sotto il profilo dello stato di necessità. Comunque tale problema poteva essere discusso, benchè sia necessario non dimenticare che l'articolo 479 si riferisce ad un reato tipico, che non ha nulla a che fare — anche se è sovente ad esso connesso come suo strumento — con il peculato. Sono due figure di reati distinte; e quindi, anche se si tratta di un reato — ripeto — in molti ca-

si lievissimo e, per certe specie minori, necessitato dallo stesso svolgimento della vita amministrativa, è tuttavia un problema a parte.

A me pare che la soluzione sia da ricercare nella stessa direzione, ma oltre ancora, della giurisprudenza benevola a questo riguardo. Mi pare altresì che la questione stessa sia di natura legislativa e imponga una scelta legislativa.

A questo punto il senatore Limoni ha chiesto un impegno del Governo volto a favorire l'approvazione di una proposta di legge (che qui esiste) la quale, se non erro, subordinerebbe — come è stato riferito — la punibilità del reato all'esistenza del danno subito dalla Pubblica amministrazione.

Evidentemente io non mi comporterei seriamente se mi dichiarassi, a nome del Governo, favorevole a quella proposta di legge; quindi non posso prendere nessun impegno nel merito. Può darsi che sia quella la strada o che se ne debba trovare un'altra per dare a questo reato una definizione che escluda la punibilità di certi casi qui ricordati. Ma io posso invece dire che il Governo esprime la sua disposizione a discutere della questione per trovare una soluzione.

In ultimo è stato ancora posto un problema, anche con due emendamenti (presentati dal senatore Nencioni e dal senatore Tomasini): quello relativo alla diffamazione specifica a mezzo stampa, cioè alla diffamazione con l'attribuzione di un fatto.

Intanto voglio ricordare, anche se questo non elimina il problema, che per quanto riguarda l'amnistia speciale non si fanno eccezioni all'articolo 13 della legge del 1948; quindi il problema riguarda soltanto i casi nei quali non ci sia nessuna connessione con la causa e l'occasione di movimenti sindacali, studenteschi e simili, di cui all'articolo 1. Siamo cioè nel caso della diffamazione specifica come reato comune. Coloro che — e credo siano quasi tutti — erano al Senato nella passata legislatura ricorderanno che questa fu una questione dibattutissima. Lo scontro è determinato sempre da due diverse ottiche con cui si guarda il problema: da una parte si considera che quando si vuole amnistiare questo reato non è che si debba evi-

tare una eccezione, ma si deve fare un'aggiunta, perchè la pena edittale per questo reato è tale per cui anche se noi, anziché il tetto di tre anni come nell'amnistia comune, scrivessimo il tetto di cinque anni, questo reato resterebbe fuori. Si tratta quindi di un'aggiunta che si deve fare, non di un'eccezione da evitare, il che ha la sua importanza. In secondo luogo, quando si guarda a questo problema esistono due interessi contrapposti. Da una parte c'è l'interesse giornalistico, meritevole di considerazione perchè ci sono casi in cui effettivamente si possono creare situazioni di difficoltà soprattutto ai direttori dei giornali per la loro responsabilità (obiettiva o non obiettiva che si debba chiamare); questo porta quindi a meditare sull'eventuale necessità di includere il reato. Dall'altra parte c'è l'interesse alla tutela della reputazione, della dignità, cioè di uno degli elementi più importanti della personalità umana. Quando infatti la diffamazione è avvenuta, anche oggi non è che ci siano riparazioni, perchè eventualmente le sentenze di condanna, quando vengono, vengono dopo qualche anno, quando la gente non può più fare una connessione tra l'accusa che fu rivolta e l'accusa che è stata dichiarata infondata. È certo però che non si può lasciare senza una tutela il cittadino che sia stato diffamato con l'attribuzione di un fatto specifico, che può anche essere gravissimo; ciò non riguarda questo o quel partito, ma riguarda tutti.

Vedo di fronte a me il senatore Parri, che rappresenta l'unica eccezione di una riparazione che fu trovata a mezzo del processo civile, ed il senatore Tomassini, che si intende della materia assai più di me (giacchè io non ho mai fatto il penalista e poi da moltissimi anni non faccio l'avvocato), sa che questa è stata l'unica eccezione. Perciò quando si dice: non importa, il reato viene estinto e poi si fa il processo civile, si dice una cosa che purtroppo è vera fino a un certo punto perchè in sede civile non si riesce a rimediare (come del resto si riesce a rimediare poco anche in sede penale, questa è la verità).

Comunque nella passata legislatura, a proposito dell'amnistia del 1966, voi ricorderete che ci trovammo in questa situazione. Aveva-

mo elaborato un testo che escludeva interamente la diffamazione specifica dall'amnistia. Alla Camera però, per mio sforzo ed in un modo estemporaneo che ai più parve — e lo era senz'altro — anomalo e approssimativo, io avevo fatto una proposta in Aula, all'ultimo momento, con un emendamento che subordinava l'amnistia alla richiesta di un giurì d'onore; mi connettevo cioè a certe proposte di legge che esistevano per l'introduzione di un giurì d'onore, uno strumento mediante il quale si potesse ristabilire la verità a vantaggio del diffamato invece di fare questo attraverso la condanna del diffamatore.

Riconosco che quella era una cosa affrettata, comunque la Camera la utilizzò e la questione tornò al Senato, il quale introdusse l'attuale formula dicendo: tutte le volte che, per obbligo di legge o perchè sia stata concessa, c'è la facoltà di prova, allora non c'è amnistia perchè il giornalista si può difendere fornendo la prova. Quando invece ci sono querele per diffamazione senza facoltà di prova, noi diamo l'amnistia perchè in questo caso il giornalista è stato lasciato senza la possibilità di difendersi. Questa mattina il senatore Nencioni ha posto in evidenza la difficoltà di applicare questa norma...

T O M A S S I N I . C'è più che altro confusione.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Non solo c'è la confusione tra la specifica e la generica, ma alcune magistrature, egli ha detto, ritengono che sempre il giornalista debba dare la prova liberatoria in quanto altrimenti non dimostra di aver fatto uso del diritto della cronaca, che impone certi accertamenti, certa conoscenza dei fatti. La realtà è che le due situazioni sono diverse, così come sono diversamente descritte nella legge. Quindi credo che la Camera, introducendo, con un emendamento approvato in Aula al testo della Commissione, la discriminazione tra i casi nei quali è stata concessa la facoltà di prova e i casi nei quali non è stata concessa o non esiste per legge, abbia operato in modo compromissorio, cercando di salvare le due contraddittorie esi-

genze del problema e si è regolata del resto nello stesso modo nel quale ci si regolò, per iniziativa del Senato, nella passata legislatura a proposito dell'amnistia del 1966.

Credo quindi di non dover aggiungere altro e credo che il provvedimento di amnistia si possa intendere, quale vuole essere, come un provvedimento di pacificazione. Credo che nel votare questo provvedimento non debba diminuire ma aumentare l'impegno di aggiornamento della legislazione penale e credo infine che, con maggiore o minore entusiasmo, secondo le parti politiche, il Senato possa approvare questo disegno di legge di delegazione al Presidente della Repubblica. Grazie. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze per la parte di sua competenza.

B O R G H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Onorevole signor Presidente, onorevoli senatori, l'inserimento di tre articoli relativi all'amnistia e all'indulto, inserimento avvenuto alla Camera in sede di discussione in Commissione con una votazione a maggioranza, ha portato in discussione il problema del provvedimento di clemenza in materia fiscale, come abbiamo sentito qui accennare questa mattina. Ovviamente molto più autorevolmente e qualificatamente di me avrebbe dovuto parlare di questo l'onorevole Ministro delle finanze, impossibilitato a farlo perchè impegnato alla Camera per la discussione sulla riforma tributaria.

Desidero dire brevemente, per quanto si riferisce al provvedimento di clemenza in materia fiscale, muovendo da alcune osservazioni formulate ai tre articoli inseriti in questo provvedimento, che nel periodo successivo al dopoguerra sono stati emanati numerosi provvedimenti di amnistia, operanti anche nel settore dei reati finanziari. Non si può certo dire che questi provvedimenti abbiano ottenuto un effetto moralizzatore, se l'evasione fiscale ha continuato e continua ad essere un fenomeno allarmante, cosicchè l'amministrazione finanziaria è permanentemente impegnata in uno sforzo serio

di riforma e di attività che deve trovare anche nelle pene un efficace strumento di dissuasione rispetto all'evasione fiscale.

In particolare l'ultima amnistia in materia finanziaria, come tutti loro ricordano, è stata concessa con decreto del 4 giugno 1966, n. 332, al quale seguì il condono delle pene pecuniarie accordato con legge 23 dicembre 1966, n. 1139. Questi provvedimenti, anche se hanno consentito l'acquisizione più sollecita di alcuni carichi tributari, non hanno peraltro raggiunto uno degli scopi che si proponevano: quello di ridurre la mole del contenzioso in materia di imposte dirette. Questa affermazione è suffragata da alcuni dati. Infatti i ricorsi giacenti al 31 dicembre 1965 erano un totale di 851.082; alla stessa data del 1966 erano 936.647; nel 1967 erano 1.066.116; al 31 dicembre 1968 erano 1 milione 277.755.

Queste cifre dicono che l'amnistia e il condono, oltre che rappresentare uno strumento non sempre educativo, non hanno conseguito neanche quel risultato concreto di alleggerire questa mole di lavoro che tiene impegnati e gli uffici e, naturalmente, i contribuenti. L'amministrazione per cautelarsi e per avere determinate garanzie deve pur emettere delle norme punitive, norme che, ove cessino di avere un effetto ammonitore, contribuiscono, se continuamente alleggerite attraverso la prospettiva di amnistie e condoni, ad incrementare il settore del contenzioso, in quanto ognuno pensa che, ponendo in contestazione l'intervento dell'amministrazione ed avendo in prospettiva, a più o meno breve scadenza, un condono, il suo problema alla fine trova risoluzione.

Ecco perchè il Governo nel presentare questo provvedimento non aveva previsto alcuna norma che riguardasse amnistia od indulto per il settore finanziario, salvo l'esame approfondito che del problema si farà, come ha accennato l'onorevole ministro Reale, in sede governativa per le ulteriori situazioni che dovranno determinarsi nel prossimo futuro.

I tre articoli inseriti con emendamenti di maggioranza si riferiscono all'amnistia ed al-

l'indulto per reati in materia di dogana, di imposta di fabbricazione e di monopolio. Non vorrei rubare molto tempo all'Assemblea, anche per la modestia della mia persona, e quindi, dopo l'intervento del Ministro Reale, desidero solo chiarire che per quanto si riferisce alle materie previste in questi tre articoli, precisamente gli articoli numeri 2, 3 e 4 — ed il problema è stato sollevato in particolare dal senatore Trabucchi — sia per l'amnistia che per l'indulto in materia di legislazione sulle dogane, il beneficio è applicabile relativamente all'ammenda fino al limite di lire 100 mila (riferimento agli articoli 2 e 3) e relativamente alla multa fino al limite di 2 milioni e 250 mila lire. Il n. 1) dell'articolo 3 del disegno di legge in esame indica per l'indulto il limite di 100 mila lire sia per la multa che per l'ammenda. Il senatore Trabucchi ha fatto alcune osservazioni sull'inciso che stabilisce: « salvo quanto previsto dal successivo n. 2) ». Questo inciso elimina il riferimento alle multe relativamente alle leggi sulle dogane. Infatti al numero 2), che è integrativo rispetto al n. 1) dell'articolo 3, si stabilisce appunto il limite di 2 milioni e 250 mila lire. Perchè, ci si è domandati, questi 2 milioni e 250 mila lire? Il riferimento a questa multa riguardante la legge sulle dogane è legato alla valutazione dei 15 chilogrammi di tabacco, al contrabbando proprio dello spallone e della briccola.

Per quanto si riferisce all'articolo 4 è stata mossa un'osservazione circa l'ultimo comma di questo articolo che riproduce fedelmente la disposizione dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1966, n. 331, e ciò per evitare che le controversie definite con l'amnistia vengano riproposte sotto forma di richiesta di rimborso. Il che, come ho detto prima, non farebbe altro che aggravare ulteriormente l'attività dell'amministrazione finanziaria nel quadro delle esigenze di uno snellimento di queste attività in vista di più approfondite e organiche riforme. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Art. 1.

(*Amnistia particolare*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche con finalità politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamità naturali:

a) reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

b) reati previsti dagli articoli 338 — limitatamente a violenza o minaccia ad un Corpo amministrativo —; 419, limitatamente al reato di devastazione; e 423 del codice penale;

c) reati previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66;

d) reato previsto dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;

e) reati previsti dall'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, limitatamente alle ipotesi di porto illegale di armi o parti di esse, o di munizioni;

f) reati previsti dagli articoli 302 e 303 del codice penale allorchè l'istigazione o la apologia, in essi considerata, si riferisca ad un delitto nei riguardi del quale è applicabile il presente provvedimento di amnistia.

Il Presidente della Repubblica è inoltre delegato a concedere amnistia:

a) per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso dell'articolo 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice penale;

b) per il reato di cui all'articolo 305 del codice penale, determinato dai medesimi motivi.

(È approvato).

Art. 2.

(Amnistia per reati in materia tributaria)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

1) per reati punibili soltanto con la pena dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sulle dogane, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai tabacchi, e sulle imposte di fabbricazione;

2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi — limitatamente ai sali —, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

3) per i reati punibili con una pena detentiva non superiore nel massimo a 6 mesi, oppure con la multa non superiore a lire 2.250.000 sola o congiunta alla pena detentiva sopra menzionata, dalle leggi sulle dogane e, limitatamente ai tabacchi, anche sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

L'amnistia è estesa ai reati previsti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata quando siano connessi a quelli di contrabbando indicati dal precedente comma, e nei limiti in esso stabiliti.

(È approvato).

Art. 3.

(Indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio)

Fuori dei casi previsti dal precedente articolo, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto:

1) nella misura non superiore a lire centomila per le pene della multa o dell'am-

menda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati previsti dalle seguenti leggi: sulle imposte di fabbricazione, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, nonché, salvo quanto previsto al successivo n. 2), sulle dogane e sul monopolio dei sali e tabacchi;

2) nella misura non superiore a mesi 6 di reclusione e a lire 2.250.000 di multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, per i reati previsti e puniti dalle leggi sulle dogane e, limitatamente ai tabacchi, anche sul monopolio dei sali e tabacchi;

3) nella misura non superiore alla metà per le pene detentive in conversione di pene pecuniarie per i reati previsti dalle leggi sul monopolio dei tabacchi e sulle dogane, fermo restando l'obbligo del pagamento del diritto o del tributo evasi e degli interessi di mora nei termini indicati nell'articolo 4 della presente legge.

L'indulto è esteso alle pene per i reati previsti dalle leggi sull'imposta generale sulla entrata quando siano connessi a quelli indicati nel comma precedente e nei limiti in esso stabiliti.

(È approvato).

Art. 4.

(Condizioni per la concessione di amnistia e di indulto per i reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto per i reati indicati negli articoli 2 e 3 siano subordinati alle seguenti altre condizioni:

1) che, trattandosi di omissioni di adempimenti o di formalità, previsti dalle singole leggi tributarie, si ottemperi agli adempimenti ed alle formalità omessi nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica;

2) che, trattandosi di mancato pagamento di diritti o tributi evasi:

a) si effettui il pagamento dei diritti o dei tributi stessi e dei relativi interessi di

mora nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata, ancorchè non sia intervenuto il provvedimento di confisca;

b) il trasgressore non abbia subito condanna a pena detentiva superiore ad un mese per uno dei reati previsti dalle leggi sulle dogane, sulle imposte di fabbricazione e di monopolio.

Il Presidente della Repubblica è, altresì, delegato a stabilire che i tributi, i diritti, le maggiorazioni e gli interessi di mora, corrisposti per beneficiare dell'amnistia e dell'indulto per i reati in materia tributaria, non sono in nessun caso ripetibili.

(È approvato).

Art. 5.

(Amnistia generale)

Salvo quanto disposto nei precedenti articoli 2 e 4, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per ogni reato non finanziario, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;

b) per i delitti, sia consumati che tentati, di furto, truffa, appropriazione indebita aggravati, ancorchè concorrano più circostanze aggravanti, anche speciali; per il delitto di ricettazione, semplice od aggravata, quando ricorra l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale nonchè per il delitto di appropriazione indebita aggravata derivante da controversie agrarie;

c) per il delitto di cui all'articolo 314 del codice penale, quando, esclusa la ipotesi di appropriazione, risulti che la distrazione del denaro o altra cosa mobile sia stata compiuta per finalità non estranee a quelle della pubblica amministrazione;

d) per il delitto di diffamazione col mezzo della stampa, anche se consistente nella attribuzione di un fatto determinato, salvo le ipotesi previste dal terzo comma dell'articolo 596, numeri 1, 2 e 3, del codice penale;

e) per ogni reato, non finanziario, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso da minore degli anni diciotto o da chi aveva superato gli anni settanta.

L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 371, 372, 388, 443, 444, 445, 446, 447, 528, 530 del codice penale, 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, nonchè al reato previsto dall'articolo 515 del codice penale se, per quest'ultimo reato, non ricorre l'applicazione dell'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale.

Per i reati previsti dall'articolo 528 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, non si tiene conto dell'esclusione stabilita nel precedente capoverso se il fatto è commesso nel normale svolgimento della propria attività da chi professionalmente e a seguito di regolare autorizzazione esercita la distribuzione o la vendita di libri o di stampa periodica per la cui pubblicazione e diffusione siano state rispettate tutte le disposizioni delle leggi vigenti.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due identici emendamenti soppressivi, uno da parte del senatore Filetti e di altri senatori e uno da parte del senatore Tomassini e di altri senatori. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Al primo comma, lettera d), sopprimere le parole: « salvo le ipotesi previste dal terzo comma dell'articolo 596, numeri 1, 2 e 3, del Codice penale ».

5.1 FILETTI, NENCIONI, TANUCCI NANNINI, PICARDO, TURCHI, CROLLANZA, FRANZA

Al primo comma, lettera d), sopprimere le parole: « salvo le ipotesi previste dal terzo comma dell'articolo 596, numeri 1, 2 e 3, del Codice penale ».

5.2 TOMASSINI, DI PRISCO, LI VIGNI, VENTURI LINO, MASCIALE, RAIA

P R E S I D E N T E . Il senatore Filetti ha facoltà di illustrare l'emendamento n. 5. 1.

F I L E T T I . Rinuncio ad illustrarlo rimettendomi alle dichiarazioni fatte dal senatore Nencioni nella discussione generale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

F O L L I E R I , relatore. A nome della Commissione mi dichiaro contrario per i motivi che sono stati poc'anzi esposti dal Ministro in relazione alla legge sulla stampa.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 5. 1, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori, identico all'emendamento n. 5. 2, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

F O L L I E R I , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O L L I E R I , relatore. Faccio presente che la Camera dei deputati ha segnalato che il punto e virgola che figura nel testo del disegno di legge inviato al Senato, all'articolo 5, lettera *b*), dopo le parole: « anche speciali », deve intendersi come una virgola.

P R E S I D E N T E . Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Art. 6.

(*Indulto*)

Salvo quanto disposto nei precedenti articoli 3 e 4, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto, per ogni reato non finanziario, nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto per i reati previsti dal codice militare di pace, se commessi per obiezione di coscienza.

L'indulto è ridotto alla metà nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti e di coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o più precedenti condanne sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre tre anni di reclusione.

Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

a) delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione;

b) dei reati estinti, alla data di entrata in vigore del decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale;

c) delle pene estinguibili per effetto di precedenti amnistie.

L'indulto è ridotto alla metà nel caso di condanna per i reati previsti dagli articoli 314 e 315 e dagli articoli 317, 319, primo, secondo e terzo comma, 320, secondo e terzo comma, 321, 322, secondo comma, 422, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 528, 575, 576, 577, 628, 629, 630, del codice penale, nonchè dagli articoli 5, 6, escluse le condanne per impiego e detenzione per uso personale, e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041; nei confronti, altresì, delle condanne per il reato previsto dall'articolo 589 del codice penale quando è connesso con i reati previsti dagli articoli 593 dello stesso codice penale

e 133 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

L'indulto è ridotto alla metà per il reato di bancarotta fraudolenta quando abbia provocato grave danno sociale.

L'indulto non si applica per i reati previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Nei casi di conversione della pena pecuniaria in pena detentiva ai sensi dell'articolo 136 del codice penale, l'indulto si applica sulla pena detentiva risultante dalla conversione.

(È approvato).

Art. 7.

(Indulto per le pene accessorie)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto per tutte le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne, alle quali è applicabile l'indulto di cui all'articolo precedente.

(È approvato).

Art. 8.

(Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia).

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione e dalla recidiva;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo casi di prevalenza o equivalenza preveduti dall'articolo 69, secondo e terzo comma, del codice penale;

d) per i soli reati di cui al precedente articolo 1 non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dal concorso di circostanze aggravanti, che non siano più di tre, anche se queste determinano la pena in ma-

niera autonoma, salvo nei casi di lesioni personali gravissime di cui al capoverso dell'articolo 583 del codice penale e di morte come conseguenza di altro delitto di cui agli articoli 586 e 588 del codice penale;

e) si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dall'età.

(È approvato).

Art. 9.

(Condizione soggettiva per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto).

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica e che l'indulto non è concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, nè a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, si trovino sottoposti a misure definitive di prevenzione, esclusi la diffida e il rimpatrio con foglio di via obbligatorio e la sorveglianza speciale, a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonchè della legge 31 maggio 1965, n. 575.

L'amnistia inoltre non si applica a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o più precedenti condanne sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre tre anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

a) delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione;

b) dei reati estinti, alla data di entrata in vigore del decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale;

c) delle pene estinguibili per effetto di precedenti amnistie;

d) delle condanne per reati militari di diserzione e renitenza alla leva commessi dall'8 settembre 1943 al 9 maggio 1945.

Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dai commi precedenti.

(È approvato).

Art. 10.

(Revoca dell'indulto).

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.

(È approvato).

Art. 11.

(Termine di efficacia dei benefici).

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970.

(È approvato).

Art. 12.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, a distanza di pochi giorni dall'affrettata approvazione di una legge di rilevante importanza qual è stata quella concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario, il Senato è chiamato a ratificare un altro disegno di legge — già celermente licenziato dalla Camera dei deputati — con la manifesta, preordinata volontà di accoglierlo nel suo testo integrale, senza apportarvi alcuna modificazione e procedendo a tappe forzate.

È una prassi che si sta radicalizzando, con evidente discredito del sistema bicamerale: contingenze di carattere elettoralistico hanno indotto e inducono ad accelerare l'iter di determinati disegni di legge, ma ciò non può certamente considerarsi buon metodo di legiferare, tanto è vero che, appena è approvata una legge, si avverte spesso la necessità di modificarla immediatamente, così come è avvenuto per la citata legge finanziaria regionale per la quale, dopo pochissimi giorni dal licenziamento da parte delle due Camere, è stato già presentato dal senatore Pieraccini e da altri senatori il disegno di legge n. 1223 contenente modificazioni all'articolo 2 della legge stessa.

Il progetto di legge relativo alla delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto già dinanzi all'altro ramo del Parlamento è stato esaminato con ingiustificata fretteolosità, ma in questa sede sta fornendo l'occasione per polverizzare, come suol dirsi in termini sportivi, qualsiasi precedente *record* di velocità. La Camera dei deputati ha approvato in data di ieri il progetto di legge; nella stessa giornata di ieri la Commissione giustizia del Senato si è sbarazzata di esso; oggi, con procedura urgentissima esso viene discusso in quest'Aula con il divisamento di dar luogo ad uno *sprint* finale in futuro difficilmente uguagliabile.

Amnistia e indulto sono stati ritenuti da molti come strumenti politici sommamente illiberali ed antidemocratici, come vecchi arnesi di regimi assolutistici e molto sommariamente illuminati, quale sistema tipicamente reazionario, dispensatore di indulgenze e di perdoni particolarmente prediletto dai Borboni, dal cardinale Antonelli e da altri riformatori, da principi e da re.

All'Assemblea Costituente detti istituti furono riguardati con qualche sospetto e considerati come strumenti ai quali si sarebbe dovuto ricorrere in casi eccezionali. Il senatore Giovanni Leone, come ho avuto occasione di sottolineare in un mio precedente intervento, ritenne che essi non fossero più rispondenti a criteri giuridici e politici ed espresse parere contrario per il loro inserimento nella nostra Carta fondamentale. La

nostra Costituzione, all'articolo 79, prevede, però, che l'amnistia e l'indulto possono essere concessi dal Presidente della Repubblica su leggi di delegazione delle Camere e, sebbene buona parte della dottrina rimanga perplessa, considerando che la citata norma costituzionale vuole conciliare tutte le fasi di esercizio di un potere unico in modo che l'uno elida l'altro e rilevando che la delegazione delle Camere per la sua essenza rende puramente formale il potere del Capo dello Stato, è ormai consolidato insegnamento che gli istituti dell'amnistia e dell'indulto sono stati introdotti e conservati nel nostro ordinamento giuridico quali mezzi di pacificazione necessari in determinati periodi di crisi dello Stato e di tensione sociale.

Nella relazione al presente disegno di legge prodotta alla Camera dal Ministro di grazia e giustizia leggesi che il Governo, adempiendo all'impegno assunto dall'onorevole Presidente del Consiglio in relazione ad accordi convenuti fra i partiti di maggioranza e fugato ogni equivoco circa i presunti disegni repressivi dei pubblici poteri, propone un nuovo provvedimento di amnistia e di indulto allo scopo di creare nei rapporti coi lavoratori un clima di fiducia e di collaborazione che favorisca la distensione degli animi e al fine di celebrare, in uno spirito di serenità e di concordia nazionale, due eventi storici e cioè il centenario di Roma capitale e il venticinquennale della cosiddetta « liberazione ».

I due riferimenti storici ci sembrano manifestamente ambigui e pretestuosi.

È fuor di luogo il richiamo al 25 aprile o alla « liberazione », perchè l'amnistia o l'indulto non riguardano reati commessi nel corso dell'ultima guerra.

Non calza neppure il riferimento al centenario dell'unità d'Italia. Il volere celebrare il centenario dell'unione di Roma all'Italia con l'emanazione di un provvedimento che per clemenza estingue reati penali perpetua una tradizione « festaiuola » da tutti ripetutamente deprecata ed è valso a fare ironizzare qualcuno, il quale ha scritto che il riferimento al centenario dell'unità italiana può porsi a base dell'amnistia e dell'indulto solo

« per l'intenzione di ricordare la breccia di Porta Pia con una più ampia breccia alle nostre carceri attraverso la quale sfileranno a passo bersagliere i detenuti rimessi in libertà. » Non è vero poi che con il disegno di delega in esame si vogliano perseguire scopi di pacificazione sociale. L'atto di clemenza generalmente deve seguire al completamento di un fatto storico, alla riacquistata riappacificazione degli animi. In Italia oggi le agitazioni o manifestazioni sindacali e studentesche continuano senza alcuna sosta. All'autunno caldo si innesta senza soluzione di continuità la primavera rovente e con molta probabilità seguirà una estate senza pace. Le devastazioni, i blocchi stradali, la interruzione dei pubblici servizi, il disturbo dei comizi elettorali continuano a verificarsi e sussistono tuttora gravissimi sintomi di inquietudine che...

B A N F I . E le provocazioni anche.

F I L E T T Ilasciano prevedere nuove intemperanze e ulteriori illeciti. Nei settori più vitali dell'apparato statale si riscontrano nutritissime ondate di scioperi; in piazza Montecitorio e di fronte a questo Palazzo Madama giornalmente si radunano operai e impiegati di tutte le categorie che reclamano diritti e disconoscono doveri ritmicamente fischiando nei confronti del Governo e del Parlamento.

M A S C I A L E . La colpa è vostra che non avete fatto niente.

F I L E T T I . È persino in corso lo sciopero di sette giorni nel settore dell'informazione e non è dato fornire, a mezzo stampa, notizie agli elettori circa l'iter del disegno di legge in esame e di tutt'altri provvedimenti venendo con ciò parzialmente meno — perdonatemi la battuta — lo scopo precipuo del presente progetto legislativo che per molti settori si impronta a ragioni prettamente propagandistiche ed elettorali. Ora, di fronte a un siffatto stato di cose, non può giustificarsi il provvedimento di amnistia e di indulto col ricorso all'espediente della pacificazione sociale. Con l'ap-

provazione di questo disegno di legge non si chiude un periodo di disordine, non si inizia un periodo di tranquillità e di serenità. Il disordine continua e il voler cancellare gli effetti rovinosi da esso prodotti in un determinato lasso di tempo, sino a epoca recentissima, non vale a placare gli animi bensì ad avvalorare nell'opinione pubblica la convinzione, anzi la certezza che sia giustificato ogni genere di comportamento e che qualsiasi illecito penale sarà cancellato a breve scadenza con un colpo di spugna, con nuovi provvedimenti di clemenza che si susseguiranno periodicamente e immancabilmente.

Altri vorrebbe giustificare l'emanazione del presente provvedimento quale riparazione ad una presunta repressione da parte dei pubblici poteri oppure quale esigenza di surrogare in qualche modo la mancata revisione del codice Rocco.

L'una e l'altra tesi non sembrano validamente giustificate.

Già il Presidente del Consiglio nel suo discorso programmatico ha escluso la pretesa attività persecutoria posta in atto dai pubblici poteri contro determinate categorie. Il Governo ha chiaramente smentito, con esplicite dichiarazioni rese dallo stesso ministro Reale, che sia stata posta in essere qualsiasi attività repressiva. E costituirebbe di certo strana e grave contraddizione il comportamento di un Governo che da una parte vorrebbe reprimere e perseguire e dall'altra parte opera in maniera diametralmente opposta elargendo amnistie ed indulti per quegli stessi reati che dovrebbero essere repressi.

Non può attribuirsi carattere persecutorio all'operato della polizia, perchè è risaputo con quanta prudenza e con quanta umiliazione, spesso, questa è costretta ad agire. Se una colpa va fatta alla polizia, essa è da cercarsi nella carenza del tradizionale e valido convincimento della sua missione, nella mancanza di un vero e proprio mordente nelle operazioni da eseguire, in un subentrato senso di scoraggiamento che di fatto paralizza ogni sua azione. Peraltro, ove la polizia avesse assunto atteggiamenti di persecuzione contro le direttive del Governo, non

si sarebbe dovuto far ricorso ad un provvedimento di clemenza, bensì all'adozione di severe determinazioni a carico di chi avesse dato luogo ad atti persecutori.

L'amnistia presuppone la commissione di reati e si applica a reati che vanno estinti per effetto di provvedimento di clemenza; non si applica certamente ad atti di persecuzione e cioè ad atti non commessi da chi dovrebbe beneficiare dell'amnistia e dell'indulto.

Nè, infine, l'accusa di persecuzione può lanciarsi contro la magistratura. Non risulta invero che la magistratura abbia commesso ingiustificati atti di repressione. E voler addebitare ad essa atti del genere equivarrebbe a svalutare completamente la missione del magistrato ed indurre i cittadini a ribellarsi contro qualsiasi decisione dell'autorità giudiziaria, sotto il comodo e fallace pretesto della persecuzione.

Non è altresì esatto che il provvedimento di clemenza si rende necessario per ovviare alla permanenza, nella legislazione penale attuale, di norme « fasciste » ormai superate. A prescindere dal fatto che il codice Rocco era già dottrinalmente maturo fin dal 1913 e che esso è frutto della elaborazione scientifica dei migliori studiosi e giuristi dell'epoca, è da sottolineare che la maggior parte dei reati coperti dal provvedimento estintivo di clemenza non ricade nell'ambito delle predette norme superate: trattasi di reati che qualunque codice non potrebbe non punire.

Il fatto vero si è, come ha riconosciuto qualche parlamentare democristiano in sede di discussione presso l'altro ramo del Parlamento, che « questa amnistia è un provvedimento necessitato e che esso soggiace a delicati equilibri insiti nella stessa formula di un Governo di coalizione ». E, come ha ammesso lo stesso Ministro di grazia e giustizia, è un provvedimento che egli ha trovato « già articolato in tutto il suo contenuto negli accordi tra i partiti che hanno proceduto alla costituzione del Governo ».

In effetti, il provvedimento di clemenza costituisce parte dell'oneroso prezzo pagato dalla Democrazia cristiana alle pressanti richieste dei socialisti che, in evidente collu-

sione con l'estrema sinistra, hanno voluto imporre l'amnistia come pregiudiziale per il loro reingresso nella coalizione di centro-sinistra. Ed i socialisti di ciò non fanno mistero, tanto è vero che l'onorevole Brizioli, nella seduta del 19 maggio, alla Camera, ha chiaramente ed orgogliosamente affermato che « il Partito socialista italiano è stato la forza che ha voluto questo provvedimento di clemenza e che ne ha ottenuto un rapido varo, nonostante l'opposizione del partito di Ferri e di Tanassi ».

Il provvedimento di amnistia e di indulto è quindi frutto di evidenti compromessi tra i Gruppi della maggioranza. Il Partito socialista italiano chiedeva che l'atto di clemenza fosse limitato ai reati commessi in occasione delle manifestazioni sindacali dello scorso autunno, mentre i socialdemocratici ed i repubblicani erano contrari a tale impostazione.

Dalle divergenze è venuto fuori un disegno di legge anfibio e paradossale, tipica estrinsecazione di un comportamento palesemente artificioso. Si è posta in essere una amnistia di particolare e maggiore favore per i reati connessi con le agitazioni sindacali o studentesche ed un'amnistia generale di più limitato contenuto.

In tale modo, oltre ad essere stato snaturato il carattere dell'amnistia, che riguarda la generalità e non casi particolari, è stata implicitamente avvalorata la pretesa avanzata dalla sinistra politica e sindacale circa la repressione governativa, poliziesca e giudiziaria contro lavoratori e sindacalisti.

Anzichè disciplinare organicamente il diritto di sciopero; anzichè attuare le norme della Costituzione relative al lavoro, e in particolare modo dell'articolo 40 della Carta fondamentale; anzichè determinare i confini giuridici tra ciò che è lecito e ciò che è illecito nel campo dei conflitti del lavoro, si è voluto ricorrere al colpo di spugna elargendo clemenza non solo ai lavoratori (che per altro non dovrebbero essere puniti, ai sensi dell'articolo 51 del codice penale, allorché il loro comportamento si estrinsechi nell'ambito dell'esercizio del diritto di sciopero e non travalichi la liceità), ma anche ai teppisti, ad elementi estranei al mondo

del lavoro, ai mandanti, a quanti strumentalizzano interessi extrasindacali.

A distanza di poco più di un anno dalla amnistia del 1968 viene ad essere sfornato un altro provvedimento di clemenza. Diligenti cultori di statistica assicurano che dalla unità d'Italia ad oggi si sono avute 242 amnistie e che il provvedimento in esame costituisce il quarantanovesimo atto di clemenza, tra amnistie, indulti e condoni, in venticinque anni.

È di tutta evidenza che questo provvedimento, appalesandosi pretestuoso il ricorso ad eventi storici e non essendo per nulla convincenti i motivi della repressione, della pacificazione sociale e della inadeguatezza delle norme penali vigenti, trova la sua *mens legis* in una verità amara, e cioè nella crisi e nella impotenza dello Stato.

I mali della giustizia in Italia sono innegabili, ma ad essi non si deve porre riparo adoperando la scopa capricciosa, saltuaria e frequente dell'amnistia. L'amnistia non deve ritenere un male necessario: essa declassa ed annulla qualsiasi senso di giustizia e porta lo Stato alla bancarotta.

Non può pertanto darsi l'adesione ad un ulteriore provvedimento di clemenza che, se da una parte apporta benefici ad alcuni, dall'altra parte danneggia altri, e cioè i derubati, i truffati, gli ingiuriati, i galantuomini. La frequenza delle amnistie attenta al principio della certezza del diritto, agevola il protrarsi artificioso di processi in attesa del provvedimento di graziosa estinzione che immancabilmente verrà, induce gli uomini onesti a dubitare della giustizia che, per effetto della clemenza legislativa, viene a dare ragione a chi è furbo e a chi ha torto.

Il Gruppo del Movimento sociale italiano, pertanto, vota contro il disegno di legge con il quale si vuole conferire delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di una nuova amnistia e di un nuovo indulto. Si augura che il Governo per lungo tempo non ricorra più a provvedimenti che cancellino reati, ma teme fondatamente che al più presto sarà emanata qualche altra legge di amnistia, di indulto o di condono, forse nel corso di questo stesso anno. Si raggiungerà così in Italia il primato mon-

diale dell'epoca moderna, un primato imbattibile e non invidiabile: 50 atti di clemenza in 25 anni!

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Tropeano. Ne ha facoltà.

T R O P E A N O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, una ampia valutazione critica del disegno di legge che stiamo esaminando è stata già fatta qui dal collega Lugnano, che ha parlato in sede di discussione generale. Credo che, se alle numerose esemplificazioni che egli ha portato ad esplicazione delle critiche avanzate ci fosse voluta una conferma, questa è venuta poco fa dall'atteggiamento del Governo e della maggioranza di fronte ad un emendamento che mirava ad estendere l'amnistia per i reati di stampa. Premetto che, se il disegno di legge fosse rimasto quello che originariamente era, diverso sarebbe stato lo atteggiamento del nostro Gruppo e del nostro partito; diverso perchè non vi è dubbio che l'originario disegno di legge conteneva delle inconcepibili esclusioni, soprattutto in materia di reato d'opinione, era caratterizzato da una inammissibile sperequazione tra l'amnistia e l'indulto nonchè da un'estensione delle ipotesi di esclusione sia oggettiva che soggettiva, ed era soprattutto limitato nella determinazione della sfera d'applicazione temporale.

Ebbene, attraverso la battaglia che si è svolta alla Camera dei deputati, prima in Commissione e poi in Aula, il disegno di legge originario ha subito profonde modificazioni che ci hanno portato all'altro ramo del Parlamento ad esprimere il nostro voto favorevole e ci portano qui a confermare questo nostro voto, senza però tralasciare tutte le notazioni critiche che, a nostro giudizio, debbono accompagnare la dichiarazione di voto.

Dico subito che io non ripeterò le considerazioni svolte dal collega Lugnano, soprattutto perchè egli ha compiuto uno sforzo apprezzabile per accompagnare queste considerazioni con esemplificazioni vive, che hanno consentito a tutti i presenti di cogliere in modo concreto le storture che conti-

nuano a permanere in questo disegno di legge.

Voglio soltanto soffermarmi su alcune questioni che mi pare siano emerse nel corso del dibattito alla Camera e confermate qui oggi dalle stesse dichiarazioni dell'onorevole Ministro. La preoccupazione principale che in questo momento alberga in noi è costituita da un atteggiamento inconcepibile del Governo, ed anche di una parte considerevole delle forze politiche che concorrono a formarlo e a sostenerlo, su uno dei problemi di fondo che stanno davanti al Parlamento e al Paese e che non può non essere visto e attentamente esaminato proprio nel momento in cui ci occupiamo di questo provvedimento di clemenza. Non possiamo condividere la teoria dell'onorevole Ministro, o di qualche altro Gruppo politico, che vuole portare alla affermazione dell'inesistenza di qualsiasi attività repressiva nel nostro Paese. Certo che se repressione non è la denuncia di migliaia e migliaia di lavoratori che hanno partecipato alle agitazioni, alle lotte dell'autunno per precise rivendicazioni economiche, sindacali e sociali, se persecuzione non è la denuncia dei dirigenti sindacali anche quando fisicamente non sono stati presenti in alcune delle manifestazioni che hanno assunto particolare vivacità, l'onorevole Ministro e i Gruppi che dicono che in questo caso di persecuzione non si tratta debbono dirci in che modo vadano qualificate queste migliaia e migliaia di denunce contro i lavoratori. Certo non si può accettare la teoria che si tratta di episodi delittuosi verificatisi in un contesto caratterizzato da agitazioni sindacali. È un modo tortuoso di negare la realtà di fronte alla quale ci troviamo, è un modo ben strano di qualificare tutta l'azione repressiva posta in atto nel nostro Paese ai danni dei lavoratori. E mi consenta l'onorevole relatore, il quale attribuendo all'amnistia del 1968 il carattere paternalistico che aveva voluto dare una parte politica del nostro Parlamento, trae come conseguenza il fatto che dopo quella amnistia non avremmo avuto più nel Paese agitazioni di lavoratori e di studenti dell'entità e della forza di quelle che si erano avute prima della emanazione di quel provvedimento.

Ebbene io voglio dire all'onorevole relatore che saremmo dovuti essere tutti seriamente preoccupati se dopo l'emanazione di quel provvedimento di amnistia i lavoratori e i giovani avessero acceduto al richiamo paternalistico che si era cercato di imprimere a quel provvedimento e si fossero astenuti dall'esercitare i loro diritti costituzionali per porre sul tappeto con forza le proprie rivendicazioni e per battersi con tenacia per realizzare queste rivendicazioni. Per fortuna debbo dire che non solo queste agitazioni si sono avute ma si sono anche estese, hanno investito categorie sempre più vaste, e se da queste agitazioni, da queste battaglie che hanno caratterizzato uno dei momenti più democratici della vita della Nazione, non sono scaturiti episodi di estrema violenza, turbamenti inconsulti nella società italiana, questo lo si deve al grande senso di responsabilità dimostrato dalla classe operaia nel nostro Paese, lo si deve alla maggiore maturità conseguita dai giovani nel corso delle battaglie che hanno combattuto durante questi mesi. E questa la spiegazione che noi possiamo dare. Ed è chiaro che non possiamo accettare l'impostazione che viene data dal Governo. E mi si consenta di dire che noi siamo seriamente preoccupati perchè riteniamo che lo sforzo realizzato per estendere dal punto di vista temporale il periodo di applicazione dell'amnistia, onde portarla sino al 6 aprile, potrebbe essere anche frustrato dalla inazione del Governo, dal tentativo di portare avanti un disegno che impedisca la rapida realizzazione di alcune riforme, quali quella di abrogazione di numerosi articoli del vecchio codice Rocco, che sono in aperto contrasto con la Costituzione repubblicana. Da parte del Governo ci si dice: noi abbiamo manifestato un preciso intendimento di andare avanti anche su questo terreno. Ma mi si consenta di rilevare che una serie di avvenimenti di questi ultimi giorni, proprio nel corso dell'esame dello stesso provvedimento di amnistia, ci dicono che la direzione verso la quale alcune forze si muovono è una direzione opposta a quella che pure pubblicamente si proclama di voler seguire. L'onorevole Ministro, già in Commissione giustizia, nel momento in cui questo problema veniva affrontato, aveva

fatto di tutto per conseguire un rinvio dell'esame dei quattro disegni di legge di iniziativa parlamentare che erano stati presentati e che prevedevano l'abrogazione o la modifica di numerosi articoli di legge del codice fascista. Nel momento in cui la Commissione, a maggioranza, è riuscita invece a decidere di andare avanti su questo terreno, ecco che sentiamo ancora una volta ribadire la generica promessa governativa di porre attenzione a questi problemi. Ma la cosa che più mi preoccupa, è che pare si sia trascinata un'ala dello stesso Partito socialista nel quadro del disegno perseguito dalle forze moderate e conservatrici componenti la maggioranza governativa. A confermarlo sta la dichiarazione fatta dall'onorevole Vassalli alla Camera dei deputati, con la quale auspica che il Governo, sulla base del disegno di legge presentato dall'onorevole Pieraccini al Senato della Repubblica, appresti rapidamente un proprio disegno di legge e prenda una propria iniziativa per pervenire alla modificazione di alcune norme del codice penale. Questo modo di affrontare problemi così importanti può rappresentare dei pericoli seri per lo sviluppo della democrazia, poichè può approfondire la frattura in atto in questo momento, cioè nel momento dell'emanazione di questo provvedimento di clemenza che, ci si consenta di dirlo, per noi è provvedimento riparatore ed atto di giustizia soprattutto nei confronti dei lavoratori, dei giovani, degli studenti, poichè essi hanno agito nell'esercizio di un proprio diritto ed hanno subito arresti, fermi e denunce proprio nel quadro di quell'impostazione persecutoria portata avanti da alcune forze ben individuate del nostro Paese tra l'azione di Governo e le aspettative del Paese.

Perciò noi riteniamo che dall'approvazione di questo disegno di legge debba immediatamente scaturire l'impegno preciso di tutti noi di andare rapidamente avanti per togliere dalle mani di coloro che hanno voluto sviluppare questa azione repressiva gli strumenti dei quali si sono serviti per perseguitare migliaia e migliaia di lavoratori.

Ecco perchè noi diciamo che il voto che esprimiamo nei confronti di questo disegno di legge è un voto favorevole, ma pesante-

mente critico. E questo voto favorevole per noi significa l'impegno di portare avanti una azione tenace e concreta per realizzare tutte quelle riforme che possono impedire il ripetersi di azioni repressive nei confronti dei lavoratori e dei giovani e che possano consentire a tutta la società italiana di andare avanti con rapidità. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Banfi. Ne ha facoltà.

* B A N F I . Onorevole Ministro, signor Presidente, onorevole colleghi, annunciando il voto favorevole del Gruppo del Partito socialista italiano al disegno di legge per la delega al Presidente della Repubblica a concedere amnistia, voglio a nome del mio Gruppo ribadire il significato politico che noi attribuiamo a questo provvedimento che noi per primi, del Partito socialista italiano, abbiamo voluto.

Non entrerò pertanto nell'esame dei singoli articoli già votati, nè riprenderò argomenti specifici che pure sono di grande rilievo, perchè di essi si è parlato nella discussione generale e per noi socialisti ne ha trattato alla Camera dei deputati il compagno onorevole Vassalli, con tutta la specifica competenza che ognuno gli riconosce.

In quest'Aula, onorevoli colleghi, nel dicembre 1968 si tenne su iniziativa socialista un dibattito sullo stato della giustizia del nostro Paese e in quella sede abbiamo constatato come i nostri codici rappresentassero una realtà sociale che può essere oggetto di ricerca storica, ma che nulla ha a che fare con la realtà di oggi: i nostri codici rappresentano un mondo sociale scarsamente dinamico, con rapporti tra classi sociali dominati dall'oppressione fascista, profondamente diverso dal mondo sociale nel quale viviamo, ove la richiesta sempre più pressante di partecipazione democratica da parte di masse sempre più vaste ha messo in crisi la stessa idea di Stato borghese, il cui assetto trova nei codici la sua regolamentazione.

Abbiamo allora avvertito le forze politiche del Paese che eravamo al limite di rottura

degli equilibri esistenti ed abbiamo chiesto che la stessa magistratura analizzasse la realtà sociale nella quale era chiamata ad operare. La magistratura ha redatto un rapporto sullo stato della giustizia in Italia ove le nostre affermazioni hanno trovato larga conferma, ma le constatazioni degli operatori del diritto, prima ancora che nei due volumi recentemente pubblicati, hanno trovato conferma nella realtà dello scontro sociale ormai noto come l'autunno caldo 1969.

In quei mesi la natura repressiva della nostra organizzazione statuale si è manifestata in tutta la sua gravità e si è parlato molto di repressione: chi, come noi, per affermare che contro i lavoratori in lotta per i loro diritti costituzionali si è scatenata apertamente la repressione, chi per negare che ciò sia avvenuto.

Si è detto che non è repressione l'applicazione della legge e che se la legge è oggettivamente repressiva, va modificata e finchè non lo sia deve essere applicata. Si tratta di un discorso formalistico che non può essere inteso da chi lotta per migliori condizioni di vita, per nuovi rapporti sociali, per una nuova morale. Quando la ribellione investe organizzazioni quali lo Stato e la Chiesa in modo così generalizzato, vuol dire che le leggi che regolano la convivenza tra gli uomini non sono più sentite come giuste, e una legge può essere considerata giusta solo quando la generalità dei cittadini tale la sente. La Costituzione si è espressa appunto in questo senso quando ha voluto che la giustizia fosse amministrata in nome del popolo italiano.

Quando nei mesi dell'autunno caldo e in quelli successivi la maggioranza dei lavoratori e degli studenti ha sentito la profonda ingiustizia della legge penale, noi socialisti abbiamo riproposto nei suoi giusti termini i problemi dell'amnistia e della riforma dei codici. Molti si sono lamentati, e l'onorevole Ministro l'ha testè ricordato, che in Italia si abusò dell'amnistia perchè dall'unità d'Italia ad oggi ve ne sono state 242 e 28 dal 1948 ad oggi: io lamento piuttosto che i permanenti ritardi nell'adeguamento dei codici all'evolversi della società italiana abbiano costretto i ritardatari a concedere sempre am-

nistie, come a scaricarsi da una propria colpa.

L'amnistia che noi socialisti abbiamo voluto è dunque un fatto politico, ed io affermo che in presenza di gravi turbamenti della coscienza sociale nel Paese continueremo a chiedere amnistie fino a che il codice penale non sarà stato modificato eliminando le norme penali fasciste e garantendo in concreto ai cittadini i diritti che la Costituzione loro riconosce.

Sappiamo bene che l'amnistia, anche quando riguarda i reati commessi in occasione di manifestazioni sindacali e studentesche, è un provvedimento di ordine generale che favorisce anche i provocatori ed è proprio per questo che occorre modificare i codici se si vuole ridurre la frequenza delle amnistie. Ciò che abbiamo voluto è dunque un fatto politico di grande rilievo in questo momento e vuole significar la permanente volontà dei socialisti, siano essi al Governo o all'opposizione, di essere col popolo, coi lavoratori per garantire che l'inevitabile lotta sociale si svolga nella democrazia e nella libertà che resta il solo quadro istituzionale nel quale si va avanti: questo va detto a quanti, giovani e no, mettono in dubbio i valori della democrazia che noi intendiamo, non in modo mistificatorio, ma per quella che è stata la faticosa conquista dell'antifascismo e della Resistenza.

La legge che ci accingiamo a votare definisce quest'amnistia come particolare e l'articolo primo caratterizza il significato politico del provvedimento. Si può certo discutere, come si è discusso, se fosse giusto o meno unire all'amnistia particolare quella generale, ma non potevamo, nel momento stesso in cui ci battevamo per l'amnistia particolare del cui significato ho parlato, non riconoscere lo stato in cui versa l'amministrazione della giustizia, incapace, nelle sue strutture, di dare ai cittadini una giustizia giusta e rapida: così ci siamo dichiarati d'accordo per introdurre nella delega al Presidente della Repubblica la concessione dell'amnistia generale il cui significato è del tutto diverso da quello dell'amnistia particolare.

Molti si scandalizzano all'idea che l'amnistia sia concessa perchè la cosiddetta mac-

china della giustizia non funziona, perchè ci sono centinaia di migliaia di procedimenti penali arretrati, e vorrebbero sottolineare che essa si ricollega a ricorrenze storiche importanti, il che, lasciatemelo dire, è pura finzione: se di una cosa dobbiamo scandalizzarci è proprio di aver lasciato che la macchina della giustizia si arrugginisse al punto da doverla ungere di tanto in tanto, per evitarle la paralisi completa, con le amnistie.

L'amnistia generale era dunque necessaria: si è discusso e si potrebbe discutere a lungo perchè taluni reati sono stati esclusi, ma di questo ha trattato la Commissione e stamane quest'Assemblea nella discussione generale.

Non vi parlerò dell'amnistia e dell'indulto in materia tributaria nei suoi aspetti tecnico-giuridici perchè anche su quest'argomento si è discusso nell'altro ramo del Parlamento.

Voglio concludere con un avvertimento che deve avere valore per tutti noi, per la classe politica italiana, per i nostri partiti che non so per quanto tempo ancora resteranno quali colonne portanti del sistema democratico italiano. Non crediamo che il voto sull'amnistia ci consenta di riprendere il nostro sonno perchè l'autunno caldo del 1969 non è stato un episodio che può considerarsi esaurito con la firma dei contratti di lavoro e la cancellazione delle conseguenze penali: l'autunno caldo ci ha chiarito che occorre mutare il modo di fare politica nel nostro Paese e, quando dico mutare il modo di fare politica, voglio dire anche abbandonare la demagogia della pioggia di provvedimenti in modo che ciascuno abbia la sua goccia, ma sviluppare una vigorosa azione riformatrice che porti le masse popolari a riconoscersi nelle leggi della Repubblica, perchè questo è il solo modo per ridurre la violazione della legge a fatto penalmente perseguibile.

Se non faremo le riforme necessarie, la lotta per le riforme si farà più aspra, la repressione riprenderà a funzionare e dovremo fare nuove amnistie, il tutto mettendo in pericolo le nostre stesse istituzioni democratiche. È un discorso serio che i senatori di tutti i partiti democratici vanno facendo fra loro. Ma un discorso che io credo che il Se-

nato della Repubblica debba fare alla Nazione e vale la pena di farlo presto e bene. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Dindo. Ne ha facoltà.

D I N D O . Desidero dare atto all'onorevole Ministro della giustizia della chiarezza e dell'onestà politica con cui ha risposto agli interventi svolti in quest'Aula. Desidero dare atto anche che le luci e le ombre della sua esposizione circa la bontà anche tecnica di questo provvedimento di amnistia sono pienamente condivise dal Partito socialista unitario. Il Paese ha bisogno della modifica della legge penale; noi lo diciamo continuamente e non riusciamo a farla e penso che la responsabilità non sia solo del Governo ma anche di tutti noi. Ed è per ciò che questo provvedimento di amnistia è un po' anche un atto di responsabilità che addossiamo a noi stessi poichè, come giustamente ha detto il senatore Banfi, se avessimo in tempo aggiornato la nostra legge penale non ci sarebbe stato bisogno anche di questo provvedimento di amnistia. Io ritengo tuttavia, signor Ministro, che la questione dello spostamento del termine in avanti sia una questione grave di questo provvedimento per i precedenti che esso può costituire. Quando c'è nell'aria un preannuncio o una idea di amnistia sappiamo che una parte dei nostri cittadini, delinquenti comuni, per intenderci subito, si sentono autorizzati a compiere altri reati. E sempre è stato evitato che il termine fosse fissato posteriormente al primo annuncio di questi provvedimenti. Io penso che questa sia una delle prime eccezioni che in materia si fanno. Questo punto ci lascia molto perplessi, signor Ministro, come anche ella del resto ha voluto dire. Riteniamo inoltre che se dimostreremo la buona volontà nella modificazione di quella parte delle leggi penali che non consentono le libertà costituzionali ai nostri lavoratori potremo anche richiedere ai lavoratori stessi un'autodisciplina maggiore così che quella frangia di avventurieri, diciamo così, di parte della popolazione che sempre si di-

verte e ama mettersi in queste manifestazioni per turbarle e per farle recedere dalla loro giusta misura venga autoeliminata dai lavoratori stessi così che l'ordine pubblico non possa essere turbato al di là del passaggio o del manifestarsi di un pacifico pronunciamento di lavoratori. La Nazione chiede ordine, onorevole Ministro, e chiede che le libertà costituzionali possano essere manifestate, portate avanti nell'ordine. L'equilibrio tra l'urgenza della modificazione degli ordinamenti in un mondo che cambia continuamente e vertiginosamente e l'esigenza di quest'ordine è affidato alla responsabilità del Governo, alla forza e alla lungimiranza del Parlamento italiano.

Noi pensiamo che in questo centenario dell'unità di Roma all'Italia guardando al passato, guardando a quanto è davanti a noi e che deve essere fatto, applicandoci a quanto la Costituzione ci indica di fare, noi siamo in grado, nonostante il leggero pessimismo espresso dal senatore Banfi, di portare avanti nella libertà e nella democrazia questa nostra società che si sta adeguando con una notevole velocità, ma anche con notevoli squilibri, ad una realtà che la tecnica, la scienza, l'istruzione media del popolo hanno già raggiunto e che devono essere raggiunte dalle nostre leggi.

Noi, augurandoci che questo possa avvenire in piena concordia di intenti e con l'apporto costruttivo di tutti i settori di questo Senato, annunciamo il voto favorevole del Partito socialista unitario. (*Applausi dal centro-sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bergamasco. Ne ha facoltà.

* **B E R G A M A S C O .** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, quando questo disegno di legge è stato esaminato alla Camera dei deputati, parecchi colleghi del Gruppo liberale sono intervenuti nella discussione generale, hanno presentato ed illustrato emendamenti, hanno ampiamente esposto i motivi che militavano a favore del loro voto contrario e che qui riassumo: il vizio d'origine del provvedimen-

to, nato non già da una meditata volontà concorde, ma imposto da una delle parti alle altre come condizione per la costituzione del Governo, fatto in sè veramente straordinario vista la natura del provvedimento; la giustificazione politica che gli si è voluta dare per la quale, secondo l'opposizione di sinistra e secondo una parte della maggioranza stessa — l'abbiamo sentito or ora — si tratta di un gesto riparatore a fronte di una presunta azione repressiva che si sarebbe verificata nello scorso autunno, mentre secondo il Governo e secondo la parte numericamente prevalente della maggioranza, non essendovi stata mai repressione, si tratta soltanto di un gesto gratuito di clemenza, considerate anche le varie ricorrenze dell'anno in corso (va osservato incidentalmente che, a quanto sembra, i reati cosiddetti sindacali connessi in qualche modo all'asserita repressione non superano il 15 per cento di quelli contemplati complessivamente dall'amnistia); la scarsa se non nessuna rispondenza fra i reati ai quali si riferisce l'amnistia e quella parte delle norme anacronistiche del codice penale che tutti siamo d'accordo nel voler modificare, almeno in linea di principio, e noi in modo particolare vista l'utilità di rimuovere un comodo pretesto; l'enorme abuso che dell'istituto dell'amnistia si è fatto durante questi anni (la stessa Assemblea costituente aveva molto esitato ad introdurre tale istituto nel suo testo e viceversa siamo giunti ad un numero — non so precisamente quale — già enorme di tali provvedimenti); la debolezza estrema dello Stato in questo momento e la situazione generale del Paese che vede continuare ed aggravarsi le agitazioni dell'autunno, sicchè è ben difficile illudersi che nel provvedimento, che assume ora quasi valore di simbolo, possa riconoscersi un gesto di clemenza apportatore di pacificazione sociale, ma piuttosto si deve ravvisare in esso un ulteriore cedimento foriero di nuovi mali e di nuove violenze; la rinnovata rinuncia dello Stato a rendere giustizia ai cittadini, l'offesa arrecata alle partitese, le ripercussioni nei confronti di coloro che devono applicare la legge e di coloro che devono farla rispettare.

Si potrebbero anche aggiungere, su un piano subordinato, solo che si volesse entra-

re nel merito del provvedimento, le storture e le discriminazioni contenute nel testo a proposito delle varie categorie di reati, le esclusioni e le inclusioni, l'assurda estensione del termine, la perdita anche finanziaria dello Stato, ammontante certamente a molti miliardi, in relazione al mancato recupero di spese di giustizia, all'abbandono di pene pecuniarie e di multe, al condono finanziario.

Questi, in rapida sintesi, i motivi che hanno indotto i colleghi deputati a votare contro il provvedimento, motivi che sono perfettamente validi anche per noi. Per noi però se ne aggiunge un altro, ed è la fretta veramente straordinaria con cui il disegno di legge ha compiuto il suo *iter* dinanzi al Senato. Avevamo lamentato, non più di otto giorni fa, al momento del voto sulla legge finanziaria per le Regioni, che fosse stata negata al Senato la possibilità pratica di modificare il provvedimento, sia pure di una virgola, nemmeno se la maggioranza si fosse dichiarata convinta e consenziente, perchè il Governo aveva già fissato la data molto ravvicinata delle elezioni regionali e sarebbe mancato materialmente il tempo di rimandare il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento.

Questa volta consimile necessità non c'era. Ciò nonostante il disegno di legge, giunto al Senato ieri a mezzogiorno, è stato discusso in poche ore con relazione orale, rimanendo esclusa *a priori* ogni possibilità di correggerlo, di emendarlo, di migliorarlo perchè il Parlamento sta per chiudere i battenti.

Noi non crediamo che sia giusto procedere in questo modo. E se i colleghi della Camera hanno potuto discutere adeguatamente il provvedimento ed anche concorrere a modificarlo, abbiamo ritenuto da parte nostra di non dover partecipare alla discussione in queste condizioni e di limitarci ora a rispondere semplicemente no. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Antonicelli. Ne ha facoltà.

A N T O N I C E L L I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, permettete che io non taccia, a nome

mio e del mio Gruppo, il disappunto per questo non raro, purtroppo, modo precipitoso di risolvere una discussione, di decidere un provvedimento di tanta importanza.

P R E S I D E N T E . Scusi, senatore Antonicelli. Siccome da parecchie parti si è toccato quest'argomento, io ritengo, come responsabile dell'andamento dei lavori, di dichiarare pubblicamente che erano state messe a disposizione dell'Assemblea tre sedute oggi, tre sedute domani e, se fosse stato necessario, due giorni della prossima settimana. Io non posso iscrivermi a parlare.

A N T O N I C E L L I . Onorevole Presidente, io le sono grato per avere confermato pubblicamente alla nostra Assemblea una cosa che sapevo e che torna a onore suo. Lo sapevo già: infatti io non accuso il Senato.

P R E S I D E N T E . Sarebbe provocarmi!

A N T O N I C E L L I . Esprimo un rincrescimento e una preoccupazione per un sistema che non fa onore all'istituto parlamentare così come è realizzato in Italia.

Stamattina il senatore Parri ha accusato giustamente il suo disfunzionamento. Ma parlo dell'istituto parlamentare in genere: come ho già detto, non parlo del Senato, per il quale conoscevo il regolamento da lei proposto.

La stessa legge che beneficia gli ex combattenti mi pare sia stata votata poche ore fa alla Camera, ma viene votata, naturalmente, nell'imminenza delle elezioni e quindi io capisco che un po' nella nostra coscienza e largamente di fronte al Paese essa viene ad assumere un carattere di fretteolosità; ritengo che leggi di tanta importanza vorrebbero una maggiore meditazione.

Vengo alla legge in discussione. Che questa nuova amnistia risulti essere dal 1944 o dal 1945 ad oggi il ventottesimo provvedimento di clemenza, niente di male. Le amnistie in certi momenti costituiscono una soluzione necessaria, uno sforzo opportuno. Debbo dire nello stesso tempo che, più che rappresentare una sanatoria, molte volte diventano, e oggi in modo aggravato, una denuncia della confusa situazione generale, della crisi della giustizia in Italia e della stessa legislazione penale.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue **A N T O N I C E L L I**). Indubbiamente l'attuale amnistia non è quale il nostro Gruppo pensava che dovesse necessariamente essere. Noi infatti volevamo che l'amnistia avesse un carattere di eccezionalità e fosse limitata a quei reati veri o presunti commessi, come la legge si esprime, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, vale a dire, nel nostro caso, in occasione delle lotte di questo autunno. Questo ci interessava: questo limite.

Come si sa, le agitazioni del cosiddetto autunno caldo hanno generato un clima di generale confusione; fu allora che si misero in atto misure repressive per titoli e am-

piezza tali da suscitare allarmi nella pubblica opinione, anche in seno all'amministrazione della giustizia; già in Parlamento se ne disputò a lungo e ancora adesso le inquietudini non si sono sopite.

Bisognava uscire da tale situazione che si andava esasperando. Reati veri o presunti erano legati a uno stato generale di conflitto sociale, di rivendicazioni e di resistenze, arrivate a un diapason che spiegava l'asprezza di certi interventi. Senza riaprire la discussione sull'esistenza di un piano repressivo, concluderemo senz'altro che concedere una amnistia era se non, come noi pensiamo, compiere un atto di giustizia e di avvedutezza, almeno un tagliare un nodo gordiano.

Invece questa amnistia è stata allargata a reati comuni e questo allargamento ha creato a nostro parere una grave confusione. Noi ci rendiamo benissimo conto delle ragioni che hanno spinto ad allargarla: proprio quelle di togliere il suo proprio significato alla amnistia che ritenevamo giusta. È stata allargata non dico indebitamente, perchè la maggioranza l'ha voluto, ma senza dubbio in una misura e con un'intenzione che ci lascia preoccupati e certo insoddisfatti.

Il disegno di legge, nelle parole di preambolo dell'onorevole Ministro, tradisce un'ispirazione retorica: alludo al ricordo di Roma capitale e a quello del venticinquesimo anno dalla Liberazione. Stamane il senatore Parri ha detto che queste amnistie celebrative persuadono assai poco; condividiamo il parere. Così pure ci persuade poco e c'induce a qualche ironia il primo titolo dell'ispirazione. Vorrei permettermi di ricordare al caro amico e stimato Ministro di grazia e giustizia, repubblicano, che il ricordo del 20 settembre mi fa venire in mente Francesco De Santis. Egli, terminando di scrivere nella sua « Storia della letteratura italiana » il capitolo sul Machiavelli, annotava (un passo famoso): « Oggi è il 20 settembre; sento suonare a festa le campane che dicono che gli italiani sono entrati a Roma. Ma perchè? Perchè crolla il potere temporale ». Quello era il motivo di festa: non tanto Roma capitale quanto la fine del potere temporale. Vogliamo celebrare il centenario di quella fine? Ma dico questo *en passant*. Quel che m'importa rilevare è l'impressione che queste occasioni celebrative siano un fortunoso appiglio per travisare l'originario significato del disegno di legge. E rileverei, onorevole Ministro, anche questa curiosità: che una parte del provvedimento è consacrata da una definizione, cioè i fatti relativi all'autunno, e tutta l'altra parte, che contempla i reati comuni, è sotto il suggello di due celebrazioni, per cui insomma il richiamo a Roma capitale e al venticinquesimo è riservato soltanto ai reati comuni. La cosa non può sottrarsi a una possibile ironia.

Con la fretta che ho accennato, onorevoli colleghi, è certo difficile esaminare partitamente questo disegno di legge. Do atto che

il disegno di legge oggi presentato al nostro esame è un po' migliorato; un miglioramento, per esempio, è lo spostamento della data dal 31 dicembre all'aprile del 1970, un altro, che non mi sembra sia stato rilevato da nessuno, è l'inclusione, nell'indulto, di un reato che il codice militare contempla, assolutamente per la prima volta, col suo giusto titolo di obiezione di coscienza. Poichè io sono fra i sostenitori e difensori, per ragioni civili e morali, dell'obiezione di coscienza, mi rallegro di questa novità. Di solito si parla di « renitenti alla leva »: vuol dire che anche nominalmente l'obiezione di coscienza comincia a far capolino nelle nostre leggi, e mi auguro che l'inizio sia bene augurante.

Detto ciò, si tratta nel suo complesso di un'amnistia che in parte allarga e in parte restringe il suo ambito. Non voglio parlare qui del peculato, perchè se ne è già parlato ampiamente, ma è notevole (e spiacevole) che il nuovo provvedimento si allarghi a includere la ricettazione, figura abbastanza vergognosa di reato, che stimola e sfrutta altri reati. Il provvedimento si estende anche agli edicolanti spacciatori non però responsabili di merce stampata oscena, e questo mi sembra giusto; ma mi lascia dubitoso l'esclusione dal provvedimento di clemenza degli autori cinematografici incolpati di opere oscene; oggi infatti siamo in presenza di un costume molto cambiato, di giudizi che la morale pubblica ha molto riveduto, nonchè di definizioni (osceno o non osceno) che suscitano perplessità, e perciò sono fatalmente soggetti alla sensibilità soggettiva di un qualsiasi denunciante e all'arbitrio classificatorio del magistrato.

Ma il rilievo per me più importante è quello che riguarda i reati commessi a mezzo di stampa. Come ha rilevato questa mattina il senatore Tomassini, è molto grave il fatto che, sebbene siano contemplati nel provvedimento di amnistia i reati di diffamazione, siano però esclusi alcuni reati previsti nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 596 del codice penale. Questo significa che si accettano alcune ipotesi e se ne escludono altre. La conseguenza è che viene rimesso all'arbitrio di un giudice accettare l'una o l'altra ipotesi. Cioè invece di avere in questo caso una leg-

ge ben definita, invece di avere la tanto proclamata « certezza del diritto », si ha l'affidamento di una scelta così importante all'arbitrio di un giudice, alle sue considerazioni e deduzioni morali e psicologiche. Il reato di diffamazione a mezzo di stampa tanto più ci interessa in quanto abbiamo visto quante volte questo reato è in pratica venuto a cadere. Credo che rappresenti un'assai apprezzabile eccezione il processo De Lorenzo contro i due giornalisti dell'« Espresso ». Si è avuta una sentenza ammirevole, perchè per la prima volta il principio di libertà di espressione e di manifestazione del pensiero è stato affermato non con riferimento ad una norma penale ma alla legge costituzionale. Resterà isolato questo caso? Temo che la presente amnistia lo lasci in effetti isolato.

Per il mio gruppo politico l'argomento che ho toccato è di somma importanza, poichè ci vediamo pericolosi limiti e gravi insidie al principio di libertà. Infine, onorevole Ministro, il suo disegno di legge si conclude con una dichiarazione di buona volontà, di speranza, di fiducia che io non posso non apprezzare, cioè quella che si propone, nella ricorrenza di due solennità storiche, il ritrovamento di uno spirito di serenità e di concordia nazionale adeguati a quelle solennità. A dire il vero, noi avremmo preferito molto più semplicemente che nel disegnare e approvare questa nuova amnistia risultasse unanime la convinzione di fare opera saggia e opportuna, se non un atto di giustizia, almeno un atto politico di comprensione.

Quanto alla serenità e alla concordia nazionale, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, io ritengo che esse non si ottengano con una amnistia o con un indulto; si ottengono in un altro modo, ed è questo il rimprovero, o l'accusa che proprio in occasione dell'amnistia, così com'essa e, vien fatto di rivolgere alla classe dirigente, a tutte le parti politiche (e mi dispiace doverlo dire) rappresentate in questo Governo. La serenità e la concordia nazionale si raggiungono con un nuovo codice, con nuove leggi di pubblica sicurezza, non con quelle che adoperiamo e che non sono più accettate dalla coscienza morale e giuridica ormai più avanzata e diffusa; si

ottengono con un nuovo sistema processuale, con un nuovo sistema carcerario ed eliminando un concetto che vediamo ancora espresso in questo disegno di legge con la parola espiazione, che dovrebbe ormai, insieme con il concetto, essere scomparsa. Serenità e concordia nazionale si ottengono con nuove politiche: con una nuova politica economica, che sani tutti gli squilibri che ci sono nella nostra società, con una nuova politica sociale, che tolga per lo meno le discriminazioni e persino, come è stato detto non solo in quest'Aula, con una nuova politica internazionale che assicuri la pace. Quando la pace è assicurata è chiaro che la concordia e la serenità ritornano in tutti i settori della vita nazionale, in tutti i rapporti civili.

Con tutte queste riserve, alle quali io ho accennato rapidamente, pur con questa evidente dichiarazione di insoddisfazione, ma considerando che in questo disegno di legge c'è anche una parte che ci sta a cuore, quella dell'amnistia per i fatti dell'autunno, noi della sinistra indipendente, pensando che commetteremmo un'ingiustizia non approvando un provvedimento che, almeno nel suo nucleo essenziale, è degno di avere un giusto esito nella coscienza nazionale, per salvare insomma il meglio accettiamo anche il peggio e dichiariamo quindi di votare favorevolmente. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni.*)

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Montini. Ne ha facoltà.

M O N T I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo della Democrazia cristiana mi ha affidato l'incarico di prendere la parola, per dichiarazione di voto, in sede di approvazione di questo disegno di legge che riguarda la delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia ed indulto.

Dirò subito che la Democrazia cristiana darà voto favorevole per le prevalenti considerazioni che farò più avanti, anche se ogni

provvedimento di amnistia in generale, e per alcune parti questo provvedimento in ispecie, suscitano in parecchi di noi alcune perplessità e preoccupazioni.

Penso innanzitutto che non sia qui il caso di riesaminare, con ampiezza di argomentazioni, i motivi per i quali l'amnistia in sè può apparire un istituto non facilmente conciliabile con i principi di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, i quali principi debbono presiedere all'ordinamento giuridico dello Stato.

Di molte implicanze e conseguenze negative dei provvedimenti di amnistia ed indulto si è già fin qui molto discusso, con pressochè generale consenso, per cui il riaffermare che si dovrà senz'altro in futuro pervenire ad una modifica sostanziale dell'istituto o quanto meno delle occasioni della sua applicazione potrebbe addirittura sminuire l'efficacia di un convincimento che appare già acquisito, anche se i fatti non hanno sempre corrisposto, finora, alle buone intenzioni.

Questo provvedimento in particolare, anche in relazione a talune modifiche intervenute nell'altro ramo del Parlamento, ha suscitato, come dicevo, in alcuni di noi, perplessità sia per la data dalla quale si farà partire la sua applicazione, sia per certi aspetti del suo contenuto.

Per quanto riguarda la data, le perplessità toccano sia il piano squisitamente giuridico, in relazione all'articolo 79 della Costituzione, sia il piano del merito, in relazione alla opportunità della estensione del beneficio ai cittadini che hanno compiuto le violazioni di legge ad essi attribuite quando, per l'avvenuta presentazione di disegni di legge in materia, l'emanazione di un provvedimento di clemenza poteva apparire ad essi ormai più che probabile.

Per quanto attiene ai singoli reati compresi nella delega di amnistia ed indulto, non mi soffermerò su di un esame che è stato già fatto dettagliatamente sia nella discussione alla Camera, che in sede di Commissione prima e di Aula poi davanti al Senato della Repubblica.

Mi limiterò ad una considerazione, e cioè che preoccupa indubbiamente il fatto che sia-

no stati esclusi dal beneficio dell'amnistia dei reati, fra i quali *in primis* il falso ideologico in atto pubblico commesso da pubblici ufficiali quando non sia stato arrecato danno alla pubblica amministrazione od ai privati (come del resto già ampiamente ed autorevolmente esposto dai colleghi Follieri, nella sua apprezzatissima relazione, Limoni, Trabucchi ed altri) per i quali reati o vi è addirittura una dottrina che vorrebbe declassarli a puro illecito amministrativo oppure denotano, almeno in presenza di determinate attenuanti, una criminalità ben minore di quella che ha trovato benevola considerazione in relazione ad altri reati contemplati dal provvedimento stesso.

Ma, come già anticipato, riteniamo esistano ragioni prevalenti per un giudizio complessivo positivo sulla opportunità del provvedimento.

Pare infatti innanzitutto sostenibile che se l'amnistia ed indulto, come previsti dalla attuale nostra legislazione, debbano essere concessi quando si verifichino situazioni eccezionali, si possa qualificare tale, per quanto riguarda la cosiddetta amnistia particolare, un momento di punta nel processo di trasformazione della nostra società (processo che si verifica anche in altri Paesi industrializzati e che interessa in profondità strutture ed istituti creando inevitabili discrasie e tensioni) quale è il periodo che, dall'autunno scorso, abbiamo attraversato in Italia.

È innegabile, altresì, e questo vale anche per gli altri reati previsti dalla amnistia e dall'indulto, che questo processo di trasformazione accelerata della nostra società, e della conseguente acquisizione di nuove impostazioni, ha reso in qualche caso superate, inadeguate e comunque almeno in parte discutibili, sul piano della riforma del diritto penale, certe disposizioni attualmente in vigore.

Questo mi pare sia sufficiente a giustificare, per uno sforzo di pacificazione che Parlamento e Governo vogliono offrire al Paese, il provvedimento che viene sottoposto alla nostra valutazione.

Se a ciò si aggiunga la concorrenza di due importanti ricorrenze, quali il centenario di Roma capitale ed il 25° della Liberazione, la giustificazione assume un significato ancora più valido e generalizzato, confortando ulteriormente l'estensione del provvedimento ai reati comuni.

Non voglio invece qualificare come una giustificazione, perchè non può esserlo in uno Stato di diritto, la pur favorevole incidenza del provvedimento sullo snellimento e sveltimento del lavoro degli uffici giudiziari, che si traduce in sostanza in una possibilità di una più completa e sollecita giustizia ai cittadini.

Non è estraneo infine, nè può esserlo, in funzione di una valutazione positiva complessiva, un giudizio su di un accordo di Governo che prevedeva questo provvedimento e che ha voluto essere, nel temperamento di reciproche esigenze delle singole parti politiche che lo compongono, il mezzo per dare al Paese, in uno con un programma di larga apertura sociale, le condizioni perchè esso Paese riprenda il suo cammino nella situazione di maggiore distensione possibile.

Giudizio sostanzialmente positivo, dunque, al quale però non possono non essere accompagnate due considerazioni.

La prima è che, nei limiti in cui il provvedimento può trovare una parziale giustificazione nella necessità di adeguamento di alcune disposizioni di carattere penale alla realtà della vita moderna (risultato già parzialmente acquisito attraverso sentenze della Corte costituzionale), esso giudizio favorevole viene accompagnato dalla nostra affermazione che non potrà portare nè porterà ad un sia pur minimo rallentamento del lavoro volto appunto al varo di quelle modifiche, in materia penale, cui il Parlamento, con il particolare senso di responsabilità che la vastità e la delicatezza della materia impongono, alacremente attende.

La seconda si identifica nella richiesta, che noi democratici cristiani rivolgiamo a tutti i cittadini ed a tutte le forze politiche e sociali che agiscono nella vita del Paese, e nel momento stesso in cui il Parlamento ed il Governo compiono questo atto di pacificazione

e di comprensione, di contribuire nello stesso spirito, e con pari sforzo di reciprocità di intendimenti, al rispetto di quei metodi democratici che la Costituzione e l'ordinamento giuridico dello Stato prevedono quali esclusivi strumenti per la realizzazione della volontà popolare e per la tutela dei diritti di tutti.

Nel Paese esistono le premesse e le possibilità per uno sviluppo ordinato ed effettivo, nella libertà, del progresso civile, e sarebbe funesta illusione sperare di poter trovare, nella violazione della legalità repubblicana, la formula per la soluzione di quei pur gravi problemi, che del resto sono propri anche di molti altri Paesi, sia pur retti da diversi sistemi politici, che possono essere seriamente affrontati soltanto in una gradualità programmatica, nel rispetto di quelle leggi che il popolo italiano si è coscientemente autoimposto.

Questo nostro atteggiamento è un atto di fiducia nella maturità democratica del popolo italiano nel momento in cui la nostra vita politica richiede un particolare senso di responsabilità, data anche la delicatezza della situazione sotto il profilo economico, da parte di tutti coloro ai quali sta veramente a cuore il futuro della Nazione.

Il carattere eccezionale di provvedimenti di clemenza quali sono l'amnistia ed indulto ne segna inequivocabilmente la funzione e ne precisa i limiti istituzionali.

Noi intendiamo, quindi, che essi valgano a chiudere definitivamente un periodo, e che se ne apra un altro in cui, proprio nel rispetto della Costituzione e della democrazia, l'ulteriore fenomeno di adeguamento alla nuova realtà sociale si sviluppi in una dialettica che respinga ogni tentazione di violazione di quei principi fondamentali su cui poggia ogni Stato veramente democratico ed a cui noi parlamentari democratici cristiani intendiamo di avere il dovere, cui adempiremo, di continuare ad improntare la nostra azione, per quanto riguarda le funzioni che siamo chiamati ad esplicare. Per queste considerazioni, e con questo spirito, annuncio il voto favorevole della Democrazia cristiana al disegno di legge. (*Applausi dal centro. Congratulazioni.*)

Presidenza del Presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Brugger. Ne ha facoltà.

B R U G G E R . Onorevole signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, la generosità di un popolo si manifesta anche negli atti e modi di clemenza che i rappresentanti di esso adottano verso coloro i quali hanno turbato l'ordinata convivenza della comunità e si sono resi passibili di punizione.

Noi rappresentanti sud-tirolesi abbiamo atteso con ansia l'ormai da lungo tempo annunciato atto di clemenza perchè abbiamo creduto che contenesse adeguati provvedimenti di perdono verso appartenenti alla nostra minoranza linguistica condannati per reati politici che non causarono la morte o lesioni di persone. Siamo rimasti delusi quando venimmo a conoscenza del contenuto concreto del disegno di legge ora in votazione: con rammarico dobbiamo quindi esprimere in questa dichiarazione di voto che il presente provvedimento per la concessione di amnistia e indulto purtroppo non corrisponde a quanto da noi auspicato.

Il Governo rifiutò nell'altro ramo del Parlamento un emendamento al presente disegno di legge che avrebbe previsto un gesto di larga comprensione da parte dello Stato verso quei sud-tirolesi che, con atti inconsulti e senza causare lesioni a persone, volevano attirare l'interesse internazionale sulla provincia di Bolzano, a suo tempo in grave crisi politica. Non il Governo, bensì la competente Commissione legislativa della Camera dei deputati ha formulato gli ultimi commi dell'articolo 1 della legge allo scopo almeno di applicare l'amnistia anche per i reati elencati se determinati da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche. Questo provvedimento di clemenza che ora stiamo votando avrebbe dato ottime occasioni al Governo e al Parlamento

per dimostrare alle minoranze linguistiche in provincia di Bolzano che lo Stato apprezza e favorisce gli sforzi dei sud-tirolesi, compiuti specialmente negli ultimi tempi, per raggiungere un clima sereno di coesistenza su un territorio ristretto di persone e comunità di lingua, cultura e sviluppo storico diversi. Non crede il Governo di avere perduto un'occasione propizia atta a favorire, con un gesto di comprensione che non comporta onere alcuno allo Stato, la pacificazione fra i diversi gruppi linguistici colà residenti? Il modo improvvisato con cui fu approvato il disegno di legge al Senato, ora in votazione definitiva, e trasmesso appena ieri, nella tarda mattinata, dalla Camera dei deputati non ci ha offerto la possibilità di manifestare con la dovuta serenità le nostre motivate proposte di modifica. Delusi dal contenuto del disegno di legge in votazione e dal modo con cui il Governo ha ritenuto di dover reagire alle richieste dei rappresentanti sud-tirolesi nell'altro ramo del Parlamento ...

P R E S I D E N T E . Scusi, onorevole Brugger, le ricordo l'articolo 116 della Costituzione che parla di Alto Adige.

B R U G G E R i senatori della *Südtiroler Volkspartei* si asteranno dalla votazione.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Di Prisco, ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, non capita spesso anzi quasi mai mi pare, a mia esperienza, che il nostro Gruppo possa fare una dichiarazione di voto per ultimo. Necessariamente penso quindi sia anche mio dovere di riferirmi alle affermazioni fatte nel corso delle stesse dichiarazioni di voto dai rappresentanti di altri

Gruppi proprio per cercare di dare un giudizio politico sul problema che abbiamo di fronte. Intanto io, signor Presidente, concordo pienamente con i richiami che ella ha fatto all'Aula: sono non solo giustificati ma sono pertinenti e giusti. Coloro i quali si lamentano di aver avuto poco tempo di dibattere una questione di questo genere, cioè di non aver avuto la possibilità di addentrarsi nel merito della legge per dare la loro partecipazione alla discussione e quindi per fare dei rilievi, intanto avrebbero potuto avere tutto il tempo. E per quanto ci riguarda questo tempo, signor Presidente, onorevoli colleghi, lo abbiamo avuto e lo abbiamo avuto non soltanto nelle Aule e nelle Commissioni parlamentari ma l'abbiamo avuto proprio mettendo a confronto questo giudizio politico dell'amnistia con coloro che sono stati i protagonisti, secondo noi decisivi, delle lotte autunnali, verso i quali è sempre andata la nostra attenzione e con i quali il colloquio continua ancora. Sono questi protagonisti che chiedono, se si presta attenzione, non clemenza, non, onorevole Montini e onorevole Dinaro, pacificazione; non ce ne facciamo niente della pacificazione finchè i contrasti di classe sono ancora basati sullo sfruttamento del nostro Paese. Rendetevi conto che i termini di una questione qual è questa, sono termini di ordine politico e quindi non c'è un problema di richiamo all'ordine pubblico o un problema di pacificazione. C'è il richiamo di togliere tutti quelli che sono gli ostacoli che si frappongono al libero esercizio delle libertà democratiche nel nostro Paese. Ed è per questo che, se volevamo veramente corrispondere alle attese del popolo italiano e della classe lavoratrice che è stata la protagonista di queste lotte, il primo nostro dovere era, in occasione del 2 giugno o di qualsiasi altro anniversario — non ci interessa — mettere mano alle storture da tutti denunciate di norme di legge che si frappongono obiettivamente e concretamente al libero esprimersi della volontà del cittadino e del lavoratore: cioè la modifica dei codici e del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

A me, onorevoli colleghi, è sembrato che larghi settori della maggioranza, come è ap-

parso dagli interventi di alcuni oratori (forse perchè allora non erano presenti) abbiano arieggiato argomentazioni che abbiamo sentito nel corso di quella battaglia per noi fortunata e per la maggioranza sfortunata per la modifica del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, così come voleva allora il Governo. Si tenta cioè, a nostro parere, uno svincolamento di fronte alle responsabilità politiche con cui le Camere dei rappresentanti del popolo devono, secondo noi, al giorno d'oggi, in base all'esperienza che è scaturita dalle lotte del Paese, affrontare i problemi concreti; e lo dobbiamo dire, se ce lo consentite, con rammarico; e lo diciamo proprio noi che siamo sempre accusati di essere contro le istituzioni; ma siamo contro un certo modo di concepire le istituzioni soltanto a comodo, per fini di conservazione, rifiutando uno scontro, anche serrato, per arrivare ad un aggiornamento e per essere reali interpreti di quello che scaturisce dal movimento in atto nel Paese. E il movimento in atto nel Paese ci ha mostrato in maniera molto chiara l'esigenza di porre mano a queste che non sono riforme da poco, ma sono riforme di volontà politica, a distanza di tanti anni dall'entrata in vigore della Costituzione, per togliere di mezzo le norme che si frappongono alla libera espressione della volontà popolare; norme fasciste che si frappongono, ripeto, alla libera espressione di una volontà popolare qual è quella che è scaturita con la Costituzione dalla guerra di liberazione che ha richiesto tanto apporto di sangue da parte dei combattenti per la libertà italiana.

Certo, noi siamo arrivati a questo punto e voteremo a favore. Lo diciamo in maniera molto chiara a tutti, a cominciare dal Ministro di grazia e giustizia: lo facciamo soprattutto per riportare molti dei nostri attivisti in piena libertà di operare di nuovo nelle lotte del movimento dei lavoratori. Noi non vogliamo batterci in maniera caotica e disorganica per le lotte che il movimento in atto nel Paese porta avanti non soltanto per le riforme ma per una società nuova. Vogliamo però che questa libera espressione della volontà popolare possa avvenire con il riconoscimento che è dovuto, dallo Stato e dalle

sue leggi, al cittadino secondo i principi che stanno alla base della Costituzione della Repubblica italiana. E a lei, senatore Montini, che si richiama alle leggi che il popolo italiano si è autodisciplinatamente imposto dicendo che ad esse bisogna obbedire, mi consentirà di dire che allora io mi sento in diritto per primo di non obbedire a quelle leggi che non corrispondono ai principi della Costituzione. E se riscontriamo questa non corrispondenza nei confronti dei nostri codici, primo nostro dovere politico è quello di mettere mano alla riforma di essi. Non si tratta perciò di clemenza e di pacificazione.

Pertanto, nel dare il nostro voto, noi rinnoviamo qui il nostro impegno, che è politico e morale, di far di tutto col nostro, se volete modesto, ma sincero, apporto, affinché veramente i principi costituzionali siano applicati non soltanto nelle leggi ma nel metodo e nel modo di vivere di tutta la collettività del nostro Paese. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Annunzio di variazioni nella composizione di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, su designazione del Gruppo parlamentare del partito socialista unitario, sono state apportate le seguenti variazioni alla composizione delle Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente: il senatore Tedeschi entra a farne parte e vi è sostituito, in quanto Sottosegretario di Stato, dal senatore Di Benedetto.

4ª Commissione permanente: il senatore Darè cessa di appartenervi.

10ª Commissione permanente: il senatore Darè entra a farne parte; il senatore Tedeschi cessa di appartenervi.

Annunzio di convocazione di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che la 4ª Commissione permanente (Difesa) si riunirà in sede deliberante domani venerdì 22, alle ore 10, per l'esame del disegno di legge: « Riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo » (1231).

Approvazione del disegno di legge: « Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1970 (1º provvedimento) » (1228) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Procedura urgentissima)

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione del disegno di legge: « Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1970 (1º provvedimento) », già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale il Senato ha approvato la procedura urgentissima.

Invito l'onorevole relatore a riferire oralmente.

M A R T I N E L L I , relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Governo si è già trovato nella necessità di presentare, nel primo semestre di quest'esercizio, una nota di variazioni al bilancio dello Stato, e questo in gran parte per il fatto che le spese relative alle elezioni, che avranno luogo nell'entrante mese, non erano coperte da finanziamento.

Il Governo aveva previsto spese per le elezioni nell'esercizio 1969 e ieri, approvandosi l'ultima nota di variazioni, a distanza di oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio scorso, è stata anche utilizzata un'assegnazione di 8 miliardi e 700 milioni di lire — per la cifra che ricordo in questo momento e non credo che la memoria non mi soccorra — relativa alle spese accantonate per le elezioni che si sarebbero dovute svolgere nello scorso anno.

Non vi era, pare, capienza o analoga capienza in questo esercizio per il fatto sempli-

cissimo che, come i colleghi sanno, lo schema di bilancio viene presentato entro il 31 luglio, e il 31 luglio dello scorso anno la decisione relativa al rinvio delle elezioni era *in mente Dei*. E allora ecco che per questa principale, ma non esclusiva, ragione il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio, ha presentato una nota di variazioni con incremento dell'entrata e, naturalmente, assegnazione di mezzi alle voci di spesa cui ho fatto cenno prima.

Non vi sono però, in questa nota di variazioni, soltanto spese relative alle elezioni del prossimo mese, ma vi sono anche — e questo, vorrei dire, fa parte della consueta azione che il Tesoro deve svolgere, di assestamento dei vari capitoli del bilancio — talune voci delle quali mi limiterò a ricordare le principali. Vi è l'assegnazione di un miliardo di lire in aggiunta ai 10 miliardi e 100 milioni già stanziati nel bilancio a favore delle spese per il Senato. Del resto già nello scorso anno, riferendo io qui sullo stato di previsione della spesa del Senato, feci presente che vi era questa necessità.

Ve n'è un'analogia, ma per cifra maggiore, 2 miliardi e 500 milioni, per le spese della Camera dei deputati per il corrente anno. Vi sono poi altre modeste integrazioni (modeste naturalmente in rapporto al volume generale della spesa di bilancio), come quella di 750 milioni che riguarda interessi e spese su mutui contratti, non risultando lo stanziamento di 24 miliardi sufficiente, ed altre, che i colleghi possono agevolmente rilevare dalle tabelle.

Ma vi è da fare una riflessione sul finanziamento di queste maggiori spese. In parte sono finanziate con gli utili che provengono dalle gestioni della Cassa depositi e prestiti, ed in parte mediante decurtazione di spese, che sono chiaramente indicate come già previste per il rimborso di prestiti.

Per quanto ha riferimento alla maggiore entrata di 15 miliardi e 252 milioni, dico subito che essa è in correlazione agli utili che saranno accertati per le tre gestioni relative all'anno 1969 della Cassa depositi e prestiti. Secondo la tecnica consueta nel bilancio di previsione, qualora non vi siano motivi per agire diversamente, viene iscritta a titolo provvisorio una previsione di utili pari a

quella che si è realizzata nell'anno precedente e, conseguentemente, il bilancio di previsione del 1970 ha registrato all'entrata 45 miliardi e 200 milioni come utili netti provenienti dal bilancio 1969 della gestione propria della Cassa depositi e prestiti, somma pari agli utili previsti, dico previsti, per la stessa sezione della Cassa per il 1968; analogamente per la gestione delle casse postali di risparmio, iscrizione di 9 miliardi e 200 milioni di utili provenienti dal bilancio 1969, somma pari a quella degli utili previsti nel 1968, e così dicasi per la gestione dei buoni postali fruttiferi, 35 miliardi e 200 milioni, cifra di utili prevista per il 1969, iscritta nel 1970 e pari all'utile previsto per il 1968.

L'approntazione dei conti definitivi, che sono in via di approvazione da parte degli organi competenti, permette di riscontrare un utile assai maggiore nelle tre gestioni. Ma, atteso che queste cifre non sono state ancora legalmente riscontrate, il Tesoro ha iscritto nel bilancio, con questa nota di variazione, una cifra di utili pari a quella effettivamente conseguita nel 1968 che è stata superiore a quella prevista. Si erano previsti e iscritti a bilancio utili provenienti dalla gestione propria della Cassa depositi e prestiti per 45 miliardi e 200 milioni di lire, ma ne sono stati poi realizzati 49 miliardi e 500 milioni e, analogamente, 12 miliardi e 200 milioni di utili netti invece di 9 miliardi e 200 milioni per le casse postali di risparmio e, grosso modo, 43 miliardi e 100 milioni di utili netti per la gestione dei buoni postali fruttiferi, in luogo di 35 miliardi e 200 milioni. Cioè con misura prudenziale, della quale io debbo dare atto al Tesoro, si tiene conto nella nuova previsione d'entrata esclusivamente del livello di utili raggiunto nel 1968, mentre dalle informazioni che mi sono state riferite, e che io deposito qui nel verbale, risulta che ci saranno all'incirca 7-8 miliardi in più dei quali il Tesoro, dopo i resoconti legali, terrà conto in seguito.

Abbiamo così, dunque, un finanziamento effettivo di 15 miliardi e 252 milioni, ma le spese maggiori sono grosso modo di 22 miliardi. Come coprire la differenza di circa 7 miliardi? Il Tesoro ha controllato due capitoli di spesa per il rimborso di annualità di ammortamento di certificati di credito e di

prestiti e precisamente il capitolo 6009 e il capitolo 6037. Il capitolo 6009 ha una previsione di spesa per annualità di ammortamento da soddisfare di 23 miliardi e 400 milioni (arrotondo la cifra: sono 23 miliardi 395 milioni 160 mila lire) e questa spesa deriva da una legge che è stata approvata nello scorso anno e precisamente la legge 18 giugno 1969, n. 324, che regola il rimborso da parte del Tesoro degli interessi e delle provvigioni sui depositi vincolati in conto corrente, costituiti presso la Banca d'Italia. All'articolo 3 è detto chiaramente che nel 1970 dovrebbero essere rimborsati certificati di credito per 23 miliardi 400 milioni di lire. Stamane, in Commissione, in attesa di ricevere le maggiori notizie che poi, con molta diligenza, la Ragioneria generale ha offerto, ci siamo chiesti come mai, se la legge dispone un'annualità di ammortamento di 23 miliardi e 400 milioni puntualmente iscritta a bilancio, noi disponiamo, per recuperare attraverso una minore spesa il finanziamento di un'altra spesa, di una somma pari a 5 miliardi e 442 milioni circa? Esaminando come è sorta la legge si è dovuto fare una curiosa constatazione. Il disegno di legge che si riferiva a questo ripiano fu presentato dal Governo nel 1968 e, per le note vicende che mi sembra superfluo ricordare, esso fu approvato nel 1969, con le coperture predisposte. Non si è tenuto conto che una delle semestralità di rimborso, e precisamente la prima del 1970, non avrebbe potuto entrare utilmente nel conto dell'ammortamento, in quanto questo inizia dopo un anno, secondo quanto dispone la legge stessa, per cui si è veramente realizzata una disponibilità, e conseguentemente esiste la possibilità di togliere dal capitolo 6009 la somma di 5442 milioni da destinare alla copertura di altre spese. Diversa è la giustificazione che può essere data per il capitolo 6037 che è nato dal capitolo 2814 del Tesoro, con uno stanziamento di 12 miliardi come fondo occorrente per il rimborso di prestiti. Tale fondo è stato già praticamente utilizzato per le finalità di bilancio ed è emersa una disponibilità di un miliardo e 307 milioni di lire, eccedente il fabbisogno.

Abbiamo dunque la disponibilità effettiva per le spese previste dalla nota di variazio-

ni, disponibilità derivante per tre quarti circa da entrate acquisite per utili conseguiti dalle diverse gestioni della Cassa depositi e prestiti, che hanno dato per il 1969 circa 115 miliardi di lire. Un altro discorso probabilmente dovrà essere fatto per il 1970 se, essendo aumentato l'interesse corrisposto ai buoni postali fruttiferi dovesse rimanere invariato (io non sono in grado di esprimere qui nemmeno l'augurio) l'interesse del 5,50 per cento che i comuni e gli altri enti, che hanno facoltà di contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, pagano.

C'è un'ultima considerazione, che è una considerazione di forma. È stato istituito un capitolo nuovo, il 1148, che riguarda quel complesso di spese di vario genere che, date in gestione all'amministrazione civile del Ministero dell'interno, si riferiscono propriamente alle spese elettorali. In Commissione è stato fatto notare che questo capitolo risulta un pò eterogeneo: stanno tutte assieme le spese per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali (un miliardo e 800 milioni secondo una legge che la Camera nel testo definitivo ha approvato ieri) nonchè quelle per le forniture di materiale vario e cancelleria (che sono un'altra cosa); poi vi sono le spese per i trasporti (che pure hanno un altro aspetto); vi sono inoltre le spese per le indagini statistiche, anche con mezzi meccanografici, sui dati e sui risultati delle consultazioni (che pure sono di un altro tipo). Tutto questo fa carico ad un capitolo unico. L'amore che noi tutti portiamo alla chiarezza del bilancio ci lascia un po' perplessi davanti a questa descrizione del capitolo, così complessa. Noi però sappiamo che il Ministro del tesoro con suoi decreti provvederà a tradurre e suddividere in articoli quella che è la composizione del capitolo stesso. Del resto, abbiamo appena approvato un provvedimento di delega per amnistia e indulto e, quindi, un po' di indulto possiamo concederlo anche agli uffici che, sotto l'assillo dell'urgenza, predispongono questi provvedimenti.

A questo punto non mi resta che concludere in modo favorevole al provvedimento: vi è l'urgenza di provvedere prima delle elezioni, anche se la legge elettorale stabilisce che i comuni sono autorizzati ad anticipare le

spese; vi è la chiarezza del contenuto, ci sono le coperture e il Senato, quindi, approvando il provvedimento, soddisfa all'interesse del Paese. Grazie. (*Applausi*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Signor Presidente, dopo la relazione così chiara, dettagliata e precisa del presidente Martinelli, che ringrazio, non ho altro da aggiungere se non raccomandare al Senato l'approvazione di questo provvedimento.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli. Avverto che con l'approvazione degli articoli 1 e 2 si intendono approvate anche le rispettive annesse tabelle A e B.

Si dia lettura degli articoli.

L I M O N I , *Segretario:*

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'anno finanziario 1970, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

(*È approvato*).

L I M O N I , *Segretario:*

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, per l'anno finanziario 1970, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

(*È approvato*).

Art. 3.

Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, concernente i capitoli per i quali è concessa la facoltà di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è aggiunto il capitolo n. 2814 — Interessi e spese sui mutui contratti con il consorzio di credito per le opere pubbliche per la copertura degli oneri derivanti dalla revisione degli ordinamenti pensionistici e dalle norme in materia di sicurezza sociale (legge 30 aprile 1969, n. 153) — del Ministero del tesoro.

(*È approvato*).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle tabelle annesse al disegno di legge.

TABELLA A

TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA PER L'ANNO FINANZIARIO 1970

In aumento:

Cap. n. 2955 – Utili netti della gestione propria della Cassa depositi e prestiti, ecc.....	(L. 45.200.000.000)	L. 4.300.000.000
» » 2957 – Utili netti delle Casse postali di ri- sparmio, ecc.	(» 9.200.000.000)	» 3.000.000.000
» » 2958 – Utili della gestione dei buoni postali fruttiferi	(» 35.200.000.000)	» 7.952.000.000
	Totale.....	L. 15.252.000.000

TABELLA B

TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE
DELLA SPESA PER L'ANNO FINANZIARIO 1970

MINISTERO DEL TESORO

a) In aumento:

RUBRICA 1 — *Servizi generali dello Stato.*

ASSEMBLEE LEGISLATIVE.

Cap. n. 1021 — Spese per il Senato della Repubblica	(L. 10.100.000.000)	L. 1.000.000.000
» » 1022 — Spese per la Camera dei deputati ...	(» 19.000.000.000)	» 2.500.000.000

RUBRICA 16 — *Servizi del Provveditorato generale dello Stato.*

Cap. n. 2049 — Spese, ecc. per forniture di carta, ecc.	(L. 60.000.000)	L. 150.000.000
---	-----------------	----------------

RUBRICA 15 — *Servizi centrali del Tesoro.*

Cap. n. 2814 — Interessi e spese sui mutui contratti, ecc.	(L. 24.000.000.000)	L. 750.100.000
--	---------------------	----------------

RUBRICA 27 — *Fondi di riserva e speciali.*

Cap. n. 3523 — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Elenco n. 5)	(L. 625.934.400.000)	L. 1.800.000.000
--	----------------------	------------------

Totale degli aumenti.....	L. 6.200.100.000
---------------------------	------------------

b) In diminuzione:

Cap. n. 6009 — Annualità di ammortamento dei certificati di credito, ecc.	(L. 23.395.160.000)	L. 5.442.650.000
» » 6037 — Fondo occorrente, ecc. per il rimborso di prestiti, ecc.	(» 1.307.850.000)	» 1.307.850.000

Totale delle diminuzioni.....	L. 6.750.500.000
-------------------------------	------------------

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

RUBRICA 2 — *Amministrazione giudiziaria.*

Cap. n. 1001 — Compensi, ecc. ad estranei all'Amministrazione, ecc.	(L. 10.000.000)	L. 28.000.000
» » 1002 — Nomine e notifiche dei presidenti di seggi, ecc.	(» 30.000.000)	» 29.400.000
» » 1093 — Compensi speciali, ecc.	(» 270.000.000)	» 56.000.000

RUBRICA 3 — *Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.*

Cap. n. 1143 — Compensi speciali, ecc.	(L. 38.000.000)	L. 2.000.000
---	-----------------	--------------

Totale.....	L. 115.400.000
-------------	----------------

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

RUBRICA 1 — *Servizi generali. Spese generali.*

Cap. n. 1015 — Compensi speciali, ecc.	(L.	837.000.000)	L.	745.000.000
» » 1058 — Spese di ufficio, ecc.	(»	855.000.000)	»	32.000.000

RUBRICA 2 — *Amministrazione civile.*

Cap. n. 1144 — Spese per la manutenzione, ecc. del materiale elettorale, ecc.	(L.	260.000.000)	L.	188.375.000
» » 1148 — (di nuova istituzione) Spese per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, per le forniture di materiale vario e cancelleria, per i trasporti, per le indagini statistiche, anche con mezzi meccanografici, sui dati e sui risultati delle consultazioni, nonché per tutte le altre occorrenze inerenti all'attuazione delle elezioni dei primi Consigli regionali delle Regioni a statuto normale (articolo 26 della legge 17 febbraio 1968, n. 108)	(»	—)	»	9.700.000.000

RUBRICA 4 — *Pubblica sicurezza.*

Cap. n. 1305 — Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale, ecc.	(L.	324.416.000)	L.	155.000.000
» » 1311 — Premi, ecc. per segnalati servizi di polizia	(»	395.000.000)	»	265.149.000
» » 1319 — Indennità, ecc. in servizio collettivo di ordine pubblico, ecc.	(»	671.623.000)	»	375.000.000
» » 1322 — Premi, ecc. per segnalati servizi di polizia	(»	220.000.000)	»	1.570.639.000
» » 1323 — Spese per trasferte, ecc.	(»	2.973.510.000)	»	1.380.000.000
» » 1325 — Indennità di missione, ecc. servizi di polizia di frontiera, ecc.	(»	1.100.000.000)	»	1.837.000
» » 1448 — Spese telefoniche, ecc.	(»	5.428.000.000)	»	475.000.000
» » 1452 — Indennità e retribuzione per servizi telegrafici, ecc.	(»	209.000.000)	»	230.000.000
» » 1455 — Spese per il trasporto della truppa, ecc.	(»	91.950.000)	»	260.000.000
» » 1462 — Spese di ufficio, ecc.	(»	544.690.000)	»	40.000.000
» » 1469 — Acquisto, ecc. e gestione degli automezzi, ecc.	(»	5.678.300.000)	»	269.000.000
Totale			L.	15.687.000.000

VARIAZIONE CHE SI APPORTA ALL'ELENCO N. 5 ALLEGATO ALLO STATO
DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ANNO
FINANZIARIO 1970

Partita che si aggiunge:

MINISTERO DELL'INTERNO

Aumento degli onorari spettanti ai presidenti, agli scrutatori ed ai segretari degli
uffici elettorali di sezione, in occasione di elezioni politiche, regionali, pro-
vinciali e comunali..... + milioni 1.800

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

A conclusione di questo ciclo di lavori ringrazio i membri della Presidenza, i membri ed i Presidenti delle Commissioni, tutti i senatori e i nostri collaboratori per l'opera così fecondamente prestata affinché i lavori del Senato procedessero spediti.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

L I M O N I , Segretario:

PERRI, MASSOBRIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici.* — Premesso che i sintomi di una gravissima crisi di produzione, di occupazione e di mercato nel settore delle costruzioni appaiono ormai evidenti, se si considera:

che il numero delle abitazioni messe a licenza nel 1969 ha toccato, con 281.071 unità, il livello più basso degli ultimi 17 anni;

che, anche nel caso favorevole, ma improbabile, di un'elevata utilizzazione di detti

progetti, la produzione che verrebbe realizzata (non più di 240.000 abitazioni) non sarebbe in grado di offrire alloggio neppure ad ogni nuova famiglia che si formerà nel 1970-71, senza considerare le esigenze di ridurre l'affollamento e la coabitazione e di sostituire le abitazioni fatiscenti;

che nell'ultimo triennio sono state prodotte in media 275.000 abitazioni all'anno, mentre, secondo le stime correnti, sarebbe necessario produrne 440.000 fino al 1981 per poter soddisfare, almeno in parte, il fabbisogno abitativo nazionale;

che si è in gran parte esaurita l'artificiosa spinta produttiva ed occupazionale determinata dalla nota moratoria urbanistica comminata dalla legge-ponte n. 765, spinta peraltro del tutto inferiore alle aspettative, tanto è vero che, delle circa 350.000 abitazioni previste per il 1969, ne sono state realizzate solo 283.148;

che anche il settore delle opere pubbliche, chiamato solitamente a svolgere una funzione di sostegno e di rilancio dell'intero comparto produttivo, ha registrato, nel 1969, una diminuzione degli investimenti pari al 9,2 per cento in termini reali ed una riduzione delle giornate-operaio del 10,5 per cento;

che, in particolare, il ramo dell'edilizia pubblica ha accusato, nel 1969, una flessione di produzione del 15,6 per cento in termini

reali, pari a 146 miliardi di lire a prezzi 1963, mentre non sono prevedibili come di imminente realizzazione nuovi e validi programmi di intervento;

rilevato che le cause di tale pericolosa congiuntura vanno ricercate nel concorso negativo di diversi condizionamenti, normativi e non, quali:

le restrizioni della legge-ponte urbanistica che, introducendo con il primo, terzo e sesto comma dell'articolo 17 rigorosi limiti di utilizzazione dei suoli ai fini edificatori, ha determinato una caduta verticale delle nuove iniziative;

il termine biennale di ultimazione dei lavori, variabile a seconda della data di inizio degli stessi, ma comunque particolarmente esiguo, fissato dal citato articolo 17 per le licenze rilasciate nel periodo di moratoria (1° settembre 1967-31 agosto 1968) stabilito nella stessa norma;

l'imminente scadenza delle principali agevolazioni fiscali per l'edilizia, di cui potranno beneficiare solo le costruzioni ultimate entro il 31 dicembre 1970, con conseguente effetto disincentivante su quanti non ritengono di poter ultimare i loro programmi entro il suddetto termine, risultando, peraltro, particolarmente scoraggiante proprio le costruzioni avviate sulla base di licenze rilasciate in osservanza dei suddetti limiti edificatori posti dalla legge-ponte urbanistica, le quali, già per effetto di tali limitazioni, registrano costi di costruzione più elevati;

l'abnorme lievitazione dei costi di costruzione, che si è ulteriormente accentuata negli ultimi mesi per effetto dell'entrata in vigore dei nuovi contratti di lavoro degli edili e dei settori collaterali, limitando, tra l'altro, le possibilità di autofinanziamento delle imprese;

le difficoltà, in genere, di finanziamento, non completamente risolte dai recenti provvedimenti in materia di credito fondiario,

gli interpellanti chiedono al Governo provvedimenti urgenti per il settore dell'edilizia residenziale, capaci:

di creare le condizioni per un riequilibrio ed una ripresa a breve termine del ritmo produttivo mediante:

la proroga ed una diversa sistemazione dei presupposti temporali delle principali agevolazioni fiscali, anche per saldare senza interruzioni l'attuale regime con l'attesa ed imminente riforma tributaria;

l'ampliamento, per gli edifici effettivamente in corso di costruzione, del termine biennale di ultimazione dei lavori imposto dall'articolo 17 della legge-ponte, da portarsi almeno a quattro anni;

di assicurare una ripresa delle progettazioni attraverso:

una modifica del primo comma dell'articolo 17 della legge n. 765, nel senso che i limiti da esso previsti per l'attività edilizia si applichino solo fino al momento dell'adozione del piano regolatore generale e non fino alla scadenza dell'anno dalla trasmissione al Ministero;

una modifica al sesto comma del medesimo articolo che escluda dall'obbligo della preventiva approvazione del piano particolareggiato tutti quei casi in cui la predisposizione di uno strumento attuativo costituisca un inutile onere per il comune ed un ulteriore intralcio per l'attività produttiva;

un decisivo rilancio dell'opera di pianificazione urbanistica a tutti i livelli, anche attraverso il potenziamento degli organici dell'Amministrazione centrale e decentrata dei lavori pubblici.

Per quanto riguarda il settore delle opere pubbliche, gli interpellanti chiedono al Governo, nel quadro delle accennate difficoltà, l'adozione di adeguate misure, capaci di creare le condizioni perchè le economie aziendali, rese precarie dalla perdurante mancanza di liquidità — nel concorso dei fattori negativi rappresentati dalle restrizioni creditizie e dagli insostenibili aumenti dei costi — siano poste in grado di resistere alla sfavorevole congiuntura.

Le misure che è urgente assumere sono costituite dalla semplice diramazione di istruzioni interne, giacchè si tratta di questioni già disciplinate da norme legislative vigenti.

Occorrerebbe, in particolare, sollecitare alle stazioni appaltanti:

la corresponsione dei pagamenti in conto del corrispettivo d'appalto, rispettando

rigorosamente le scadenze fissate in contratto;

la corresponsione degli acconti revisionali, invitando gli uffici a provvedere ai relativi pagamenti nella misura massima consentita dalla legge e con periodicità corrispondente all'emissione degli stati di avanzamento dei lavori;

la redazione e l'approvazione dei contee revisionali definitivi ed i relativi pagamenti;

la restituzione anticipata delle ritenute di garanzia e lo svincolo delle cauzioni;

la definizione delle operazioni di collaudo. (interp. - 328)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

L I M O N I , Segretario:

ANDERLINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che si è celebrato in questi giorni un ennesimo processo contro un obiettore di coscienza, nella persona del giovane Antonio Riva, condannato a quattro mesi di reclusione, e del fatto che il Tribunale di Torino ha giudicato in tale occasione un giovane che, prima di presentarsi ai carabinieri che lo ricercavano per renitenza alla leva, aveva volontariamente prestato, per molti mesi, la sua opera di assistente nel servizio civile presso i terremotati della Sicilia e presso la casa « Papa Giovanni » di Capodarco a favore degli invalidi ivi ricoverati.

Per sapere, altresì, se non intenda fare una dichiarazione esplicita a favore del riconoscimento dell'obiezione di coscienza, il che accelererebbe l'iter dei disegni di legge già presentati nei due rami del Parlamento. (int. or. - 1664)

BIAGGI, ZANNIER, NOE'. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri.* — Per conoscere quali azioni siano state intraprese per tutelare il diritto degli ingegneri

italiani ad esercitare la loro professione, così come è definito dagli articoli 51 e 52 del regio decreto n. 2537 del 23 ottobre 1925, in tutti i territori della Comunità.

In particolare, gli interroganti chiedono di conoscere quale sarà l'atteggiamento del Governo italiano in sede di esame, da parte del Consiglio dei ministri della Comunità, della « Direttiva architetti » presentata dalla Comunità economica europea, Direttiva che limita gravemente il campo di azione professionale degli ingegneri, come è definito dal decreto sopra menzionato. (int. or. - 1665)

BERTONE, ADAMOLI, CAVALLI, SEMA. — *Ai Ministri della difesa, dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per chiedere se sono a conoscenza del fatto che, nella mattinata di martedì 19 maggio 1970, in occasione dello sciopero unitario dei dipendenti statali dell'Arsenale militare di La Spezia, sono stati impiegati, con atto evidentemente illegittimo e con carattere di obiettiva provocazione, sui ponti di accesso all'Arsenale stesso, reparti armati di « arditici incursori ».

Tale atto, fermamente denunciato e respinto dalle organizzazioni sindacali della provincia, ha raggiunto il culmine della provocazione quando un ufficiale del reparto, senza ragione alcuna e prepotentemente, si è rivolto ai lavoratori che erano presenti nella strada antistante all'ingresso con una frase estremamente rivelatrice circa gli scopi dell'impiego di quei reparti (« O via di qua o faccio un macello »), provocando con ciò una situazione in cui solo il senso di responsabilità dei lavoratori ha evitato il precipitare degli eventi.

Si chiede pertanto di sapere se è stata aperta una inchiesta per accertare le responsabilità della decisione di impegnare detti reparti militari, quali provvedimenti si intendono prendere a carico dei responsabili e quali disposizioni verranno impartite affinché simili fatti non abbiano a ripetersi. (int. or. - 1666)

MARIS, VENANZI, BRAMBILLA, BONAZZOLA RUHL Valeria. — *Al Ministro dell'in-*

terno. — Per sapere, in relazione alla morte di Giuseppe Pinelli:

1) se — di fronte al fatto inammissibile di un cittadino che trova la morte in presenza di numerosi funzionari, i quali avevano, forse, il diritto di interrogarlo, ma sicuramente il dovere di garantirne l'incolumità — ha ritenuto di disporre una indagine amministrativa per stabilire tutte le cause e le circostanze del fatto, ai fini di perseguire ogni responsabilità, anche eventualmente non penalmente rilevante;

2) se non ritenga che sia suo dovere rendere pubblici i risultati di tale indagine, non potendo certamente ritenersi soddisfatto il diritto di controllo pubblico sull'Amministrazione dello Stato dal solo intervento del giudice.

È chiaro, infatti, che, anche se sono escluse responsabilità penali, come sembra doversi dedurre dal provvedimento di archiviazione del caso Pinelli da parte del procuratore della Repubblica, continua a sussistere la possibilità di ulteriori e diverse responsabilità, che l'opinione pubblica ha ancora il diritto e l'interesse di conoscere. (int. or. - 1667)

PENNACCHIO, PERRINO, COPPOLA, GENCO, ZUGNO, SAMMARTINO, FERRARI, SCHIAVONE, FOLLIERI, TRABUCCHI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza dello sciopero indetto per i giorni 7, 8 e 9 maggio 1970 dai dipendenti dell'ospedale psichiatrico « Casa della Divina Provvidenza » di Bisceglie, attuato all'improvviso, durante il quale, più che negli scioperi precedenti, si sono vissute ore drammatiche per la tensione che si è venuta a creare negli stessi ricoverati rimasti privi della normale assistenza.

Risulta che l'agitazione è stata proclamata all'indomani del raggiungimento di un accordo, con il quale il personale aveva finalmente visto soddisfatte alcune importanti rivendicazioni normative ed economiche, e nonostante la riserva dei sindacati provinciali di categoria che, responsabilmente, si erano

adoperati per evitarlo, confidando nella maggiore utilità della trattativa.

L'opinione pubblica di Bisceglie e fuori Bisceglie è preoccupata delle tensioni esistenti nell'ospedale psichiatrico e giudica severamente ogni manifestazione che sfocia nella violenza, nella limitazione dei diritti e delle libertà sindacali e nella messa in pericolo dell'incolumità delle persone e che comunque tende a sconfinare dall'ambito della legalità, ed è parimenti ansiosa di vedere definitivamente acclarati, su basi di certezza giuridica, i rapporti fra quella amministrazione ed i suoi dipendenti, che dovrebbero svilupparsi in un clima di mutua collaborazione.

Considerati, pertanto, la situazione di precarietà ed il generale deterioramento dei rapporti di lavoro, che stanno avendo profonde ripercussioni nella vita economica e sociale del Paese, di cui quelli negli ospedali psichiatrici investono un settore particolare e di gran lunga il più delicato, si chiede che i Ministri interessati vogliano promuovere, con l'urgenza che la situazione richiede, le procedure idonee per la regolamentazione del diritto di sciopero, in corretta e non dilazionabile applicazione del tassativo precetto dell'articolo 40 della Costituzione. (int. or. - 1668)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

SEGNANA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se esistono progetti di installazione entro breve termine di ripetitori del secondo canale televisivo che consentano la ricezione dei programmi di tale rete nelle valli di Fiemme, di Fassa e di Primiero (provincia di Trento).

La mancata ricezione dei predetti programmi suscita giustificate lamentele da parte degli utenti, assoggettati al pagamento dell'intero canone d'abbonamento, e da parte della clientela turistica che frequenta quelle località nelle stagioni estiva ed invernale.

L'interrogante chiede, inoltre, al Ministro se non ritenga di proporre, per evidenti motivi di equità, al Ministro delle finanze la ri-

duzione del canone di abbonamento per le zone in cui non è possibile la ricezione dei programmi del secondo canale televisivo. (int. scr. - 3620)

BONAZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza dei gravissimi danni provocati dal maltempo in questi ultimi giorni di maggio 1970 nelle zone Posta Viro, Posta Rossa, Posta Crusta, Lupara e Tre Santi, in agro di Cernigola (provincia di Foggia).

Si tratta di un vasto territorio devastato, di 500 ettari circa (fascia Stornara - Lupara - Zaponeta), nel quale sono andate distrutte le seguenti colture: tendoni di uva da tavola, fragole, pescheti, pereti e uva da vino. I danni sono immensi ed il numero dei piccoli proprietari, dei coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni direttamente danneggiati è altissimo (300 circa).

L'interrogante chiede pertanto di sapere quali immediati provvedimenti intenda il Ministro adottare onde garantire agli interessati, tanto gravemente danneggiati, l'indispensabile intervento ed il necessario aiuto dello Stato. (int. scr. - 3621)

PALAZZESCHI, FABIANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza dei numerosi atti di provocazione politica e di teppismo fascista commessi a Firenze da gruppi di facinorosi, in uniforme paramilitare, fregiati da simboli nazisti e fascisti ed armati di mazze ferrate e di bastoni, contro i cittadini a scopo intimidatorio.

I fatti da segnalare particolarmente sono: l'assalto, dato il 15 maggio 1970, alla sede della « Casa dello studente », in Piazza dell'Indipendenza, avvenuto dopo il comizio dell'onorevole Almirante; la provocazione criminosa del 18 maggio 1970 al circolo dei lavoratori « Mercato Nuovo », messa in atto da un gruppetto di fascisti armati di pistole ad aria compressa, con le quali hanno sparato alcuni colpi; la provocazione ripetuta contro la cittadinanza, e con le solite tecniche, in occasione di un comizio tenuto dall'onorevole Tripodi.

Per sapere, altresì, se è a conoscenza del comportamento della polizia che, quando si tratta di provocazioni fasciste, interviene sempre in ritardo, e comunque solo quando i provocatori rischiano di venire sopraffatti dalla giustificata reazione della cittadinanza, mentre, invece, quando si tratta di lavoratori in sciopero, la polizia fiorentina, da parecchio tempo a questa parte, interviene in modo brutale, come, per esempio, in occasione dello sciopero unitario del 15 maggio 1970, quando fin dal mattino si è verificato che mezzi della polizia a sirene ululanti sono passati ripetutamente in mezzo ai lavoratori che si stavano radunando alla Fortezza di Bosso e, ancora, a manifestazione disciolta, mentre i lavoratori defluivano a gruppi da Piazza della Signoria, la polizia, dopo avere bloccato alcune strade, e senza alcun motivo, ha iniziato e messo in atto una serie di cariche, coinvolgendo, fra l'altro, cittadini e turisti che si trovavano nella zona per altri motivi, operando infine fermi ed arresti.

Un'altra ingiustificata carica della polizia contro lavoratori è avvenuta il 16 maggio di fronte ai grandi magazzini « Standa » alle ore 19,45, cioè all'ora della chiusura, dopo una giornata di sciopero durante la quale i lavoratori avevano sostato sul marciapiede di fronte in picchetto, senza che nessun incidente si verificasse.

Gli interroganti domandano, infine, al Ministro quali provvedimenti intende adottare per assicurare alla giustizia i provocatori e perchè la polizia imparzialmente assolva al proprio compito di garantire che la campagna elettorale si svolga nella libertà e senza provocazioni fasciste, prima che queste finiscano per provocare incidenti gravi. (int. scr. - 3622)

ROLLALANZA. — *Al Ministro del tesoro ed al Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica amministrazione.* — Per conoscere quale fondamento abbia la notizia secondo la quale i pensionati dello Stato — che, in base all'articolo 17 della legge-delega relativa al riassetto delle carriere ed al conseguente adeguamento delle pensioni, subiscono già, a fronte del personale in attività di servizio, un'ingiustificata disparità di trat-

tamento nel tempo circa il godimento dei miglioramenti economici loro concessi — starebbero per subire una nuova ingiustizia con lo spostamento dell'inizio dei miglioramenti dal 1° gennaio al 1° settembre 1971, e ciò nonostante il crescente costo della vita che consiglierebbe, invece, di anticipare i tempi di attuazione della suddetta legge e di migliorare il loro trattamento previdenziale. (int. scr. - 3623)

PREMOLI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere il loro parere e quello dei loro Dicasteri sulla Raccomandazione n. 599, relativa alla pirateria aerea, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di aprile 1970 — su proposta della Commissione politica (Doc. 2743), con parere della Commissione giuridica (Doc. 2744) — ed in specie per sapere se intendano chiedere, come appare particolarmente opportuno, al loro collega del Ministero degli affari esteri, di assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea e di dare istruzioni in tal senso al suo rappresentante permanente in detto Comitato. (int. scr. - 3624)

PREMOLI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità.* — Per conoscere attraverso quali iniziative e provvedimenti concreti i loro Dicasteri — direttamente chiamati in causa dalla Risoluzione n. (70) 8, relativa alle norme di base concernenti la formazione e l'equipollenza dei diplomi dei tecnici superiori di laboratori medici, approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in data 7 marzo 1970 — intendano adempiere all'obbligo internazionale derivante da detta Risoluzione. (int. scr. - 3625)

PREMOLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere attraverso quali iniziative e provvedimenti concreti il suo Dicastero — direttamente chiamato in causa dalla Risoluzione n. (70) 13, relativa alla

delinquenza nascosta, approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in data 13 aprile 1970 — intenda adempiere all'obbligo internazionale derivante da detta Risoluzione. (int. scr. - 3626)

PREMOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere attraverso quali iniziative e provvedimenti concreti il suo Dicastero — direttamente chiamato in causa dalla Risoluzione n. (70) 2, relativa all'acquisizione da parte dei profughi della nazionalità del Paese di residenza, approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in data 26 gennaio 1970 — intenda adempiere all'obbligo internazionale derivante da detta Risoluzione. (int. scr. - 3627)

PREMOLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere attraverso quali iniziative e provvedimenti concreti il suo Dicastero — direttamente chiamato in causa dalla Risoluzione n. (70) 1, relativa all'organizzazione pratica delle misure di sorveglianza, d'assistenza e di aiuto post-penitenziario per le persone condannate o poste in libertà condizionata, approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in data 26 gennaio 1970 — intenda adempiere all'obbligo internazionale derivante da detta Risoluzione. (int. scr. - 3628)

PREMOLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere attraverso quali iniziative e provvedimenti concreti il suo Dicastero — direttamente chiamato in causa dalla Risoluzione n. (70) 2, relativa al riadattamento delle persone colpite da cardiopatia congenita o reumatica, approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in data 7 marzo 1970 — intenda adempiere all'obbligo internazionale derivante da detta Risoluzione. (int. scr. - 3629)

PREMOLI. — *Al Ministro della sanità ed al Ministro senza portafoglio per la ricerca scientifica e tecnologica.* — Per conoscere attraverso quali iniziative e provvedimenti concreti i loro Dicasteri — direttamente

chiamati in causa dalla Risoluzione n. (70) 12, relativa alla limitazione delle emissioni di diossido di zolfo nell'atmosfera, approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in data 7 marzo 1970 — intendano adempiere all'obbligo internazionale derivante da detta Risoluzione. (int. scr. - 3630)

PREMOLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere attraverso quali iniziative e provvedimenti concreti il suo Dicastero — direttamente chiamato in causa dalla Risoluzione n. (70) 9, relativa al latte umano, approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in data 7 marzo 1970 — intenda adempiere all'obbligo internazionale derivante da detta Risoluzione. (int. scr. - 3631)

PREMOLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere attraverso quali iniziative e provvedimenti concreti il suo Dicastero — direttamente chiamato in causa dalla Risoluzione n. (70) 6, relativa alla riduzione dei costi delle cure mediche, approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in data 7 marzo 1970 — intenda adempiere all'obbligo internazionale derivante da detta Risoluzione. (int. scr. - 3632)

PREMOLI. — *Ai Ministri della sanità e del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere attraverso quali iniziative e provvedimenti concreti i loro Dicasteri — direttamente chiamati in causa dalla Risoluzione n. (70) 7, relativa agli aspetti medici delle attività sportive, approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in data 7 marzo 1970 — intendano adempiere all'obbligo internazionale derivante da detta Risoluzione. (int. scr. - 3633)

PREMOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere attraverso quali iniziative e provvedimenti concreti il suo Dicastero — direttamente chiamato in causa dalla Risoluzione n. (70) 5, relativa all'insegnamento ed alla ricerca sul diritto europeo, approvata dal Comitato dei ministri del Con-

siglio d'Europa in data 7 marzo 1970 — intenda adempiere all'obbligo internazionale derivante da detta Risoluzione. (int. scr. - 3634)

PREMOLI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della pubblica istruzione.* — Per conoscere attraverso quali iniziative e provvedimenti concreti i loro Dicasteri — direttamente chiamati in causa dalla Risoluzione n. (70) 1, relativa alla selezione ed alla formazione degli *agents de maitrise*, particolarmente nelle piccole e medie imprese, approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in data 7 marzo 1970 — intendano adempiere all'obbligo internazionale derivante da detta Risoluzione. (int. scr. - 3635)

PREMOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere il punto di vista del Governo sulla Risoluzione n. 446, relativa alla situazione del Mediterraneo e del Medio Oriente, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di aprile 1970 — su proposta della Commissione politica — ed in particolare per sapere attraverso quali iniziative intenda venire incontro agli scopi ed alle decisioni enunciati in detta Risoluzione, dando anche istruzioni in tal senso al rappresentante permanente in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea. (int. scr. - 3636)

PREMOLI. — *Ai Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* — Per conoscere il loro parere e quello dei loro Dicasteri sulla Risoluzione n. 447, relativa ai problemi economici europei, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di aprile 1970 — su proposta della Commissione economica e di sviluppo — ed in specie per sapere se intendano chiedere, come appare particolarmente opportuno, al loro collega del Ministero degli affari esteri, di assumere, in seno al Comitato dei mini-

stri del Consiglio d'Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea e di dare istruzioni in tal senso al suo rappresentante permanente in detto Comitato. (int. scr. - 3637)

PREMOLI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere il loro parere e quello dei loro Dicasteri sulla Raccomandazione n. 601, relativa all'applicazione della Quarta Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 ai funzionari di polizia, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di aprile 1970 — su proposta della Commissione giuridica (Doc. 2186) — ed in particolare per sapere se intendano chiedere al loro collega del Ministero degli affari esteri di assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea e di dare istruzioni in tal senso al suo rappresentante permanente in detto Comitato.

L'interrogante desidera conoscere, altresì, attraverso quali iniziative, in sede italiana, i Ministri interrogati intendano dare pratica attuazione alle richieste formulate in detta Raccomandazione. (int. scr. - 3638)

PREMOLI. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere il loro parere e quello dei loro Dicasteri sulla Raccomandazione n. 603, relativa alla Conferenza europea sulla conservazione della natura, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di aprile 1970 — su proposta della Commissione della sistemazione del territorio e dei poteri locali (Doc. 2758) — ed in particolare per sapere se intendano chiedere al loro collega del Ministero degli affari esteri di assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea e di dare istruzioni in tal senso al suo rappresentante permanente in detto Comitato.

L'interrogante desidera conoscere, altresì, attraverso quali iniziative, in sede italiana,

i Ministri interrogati intendano dare pratica attuazione alle richieste formulate in detta Raccomandazione. (int. scr. - 3639)

PENNACCHIO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sono in grado di confermare le notizie che circolano a Barletta sulla sospensione dei lavori di completamento dell'arginatura del fiume Ofanto, lavori utili tanto alla sistemazione del suolo quanto all'economia agricola della zona.

Tale opera idraulica, attesa da decenni e finalmente finanziata ed appaltata, è stata eseguita solo in parte a cura del Genio civile di Bari, ma pare stia trovando ostacoli al suo completamento ad opera di inammissibili ed illegittime interferenze che non hanno niente a che fare con la soddisfazione dei pubblici interessi.

Tenuto conto dell'inquietudine che serpeggia fra le categorie coltivatrici, i cui terreni, tutti di piccola estensione, ogni anno sono sistematicamente danneggiati e talora distrutti dallo straripamento del fiume, e ritenuto, altresì, che la sospensione, per nulla giustificata, oltre ai possibili danni che potrà recare ai coltivatori ed all'economia agricola, provocherà un più alto costo dell'opera, si chiede che i Ministri interrogati vogliano subito accertare le cause ostative alla prosecuzione dei lavori e disporre perchè l'opera, già definitivamente approvata, possa essere completata nei previsti tempi tecnici e contrattuali. (int. scr. - 3640)

PENNACCHIO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto incredibile che si verifica a Barletta a proposito del ritardo nella consegna di residui 10 alloggi della GESCAL in Via Barberini, con riferimento al bando di concorso n. 18147 del lontano 21 dicembre 1963.

Dei 136 alloggi previsti nel programma, solo 126 furono consegnati agli aventi diritto nel maggio del 1967, in quanto non si poté provvedere alla consegna degli altri 10 a causa di una linea elettrica ad alta tensione che sfiorava i fabbricati e che non aveva

consentito il completamento delle relative costruzioni.

Ebbene, ancora oggi, dopo sette anni dal bando del concorso, tre anni dalla prima consegna e due anni dall'avvenuto spostamento dei pali della linea elettrica, gli assegnatari stanno attendendo che la GESCAL completi le costruzioni.

Vane sono state le sollecitazioni di quelle povere 10 famiglie, non abbienti e numerose, che non sanno rendersi conto di come la Pubblica Amministrazione possa essere tanto negligente nell'adempimento dei propri doveri. E appena il caso di ricordare che Barletta è una delle città della provincia di Bari con il più alto indice di affollamento e che la costruzione e l'assegnazione di alloggi popolari rappresentano un bisogno indeclinabile umano e sociale.

Si chiede pertanto ai Ministri interrogati di accertare le eventuali responsabilità e disporre per la rapida ultimazione dei lavori, onde appagare finalmente, anche se tardivamente, le giuste attese degli assegnatari. (int. scr. - 3641)

VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali l'Ispettorato generale dell'aviazione civile, nel 1969, ha reso noto agli « Aero-Club » d'Italia l'estensione della concessione dei contributi per il rinnovo della flotta, di cui alla legge n. 1299 del 27 dicembre 1957, al velivolo « Cessna 150 », posto che detto velivolo non può essere considerato e dichiarato di produzione comunitaria in quanto le sue parti più importanti vengono importate dagli Stati Uniti e montate in Francia, la quale pertanto esclude il predetto velivolo da ogni beneficio riservato agli aerei di produzione francese o comunitaria.

In particolare, per conoscere se non si ritenga, con assoluta urgenza, di revocare la predetta erronea disposizione che, fra le altre conseguenze, ha gravemente danneggiato e continua a gravemente danneggiare l'industria aeronautica italiana di aviazione legge-

ra che opera in condizioni di gravi difficoltà in quanto il nostro Paese risulta essere uno dei più piccoli mercati europei. (int. scr. - 3642)

NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FIORENTINO, FILETTI, GRIMALDI, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, LAURO, TURCHI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se corrisponde al vero che il Maresciallo Tito, in occasione di una sua recente visita a Fiume, abbia tenuto un discorso nel corso del quale ha inteso rivendicare i confini dello Stato jugoslavo sino all'Isonzo.

In caso affermativo, gli interroganti chiedono di conoscere se il Governo italiano non intenda promuovere opportune iniziative per ribadire solennemente la sovranità italiana sulla Zona B e riaffermare l'irrinunciabile diritto del popolo italiano. (int. scr. - 3643)

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 10 giugno 1970

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 10 giugno, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Interpellanze.

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

GATTO Simone. — *Al Ministro della sanità.* — Sul contenuto della lettera che, secondo notizie di stampa, gli sarebbe stata diretta da un gruppo di primari ospedalieri e docenti universitari esercitanti l'arte chirurgica.

I firmatari di tale lettera presumono di aver acquistato tanta autorità da diffidare il Ministro dal rivolgersi al Parlamento perchè eserciti la sua funzione istituzionale, anche in materia di leggi che devono rego-

lare i trapianti di organi, affermando al proposito che « il portare l'argomento di fronte al Parlamento varrebbe da solo a ritardare l'entrata in vigore della legge ed a rendere oggetto di dibattito non strettamente pertinente una materia squisitamente tecnica e che richiede una specifica competenza ».

A tale affermazione i firmatari della lettera arrivano dopo aver ribadito la validità dei pareri di specialisti di varie branche mediche di cui si è valso il Consiglio superiore di sanità nel dare avallo al decreto ministeriale di qualche mese fa (non andato esente da critiche in campo scientifico e parlamentare), quasi ad ipotecare un analogo atteggiamento del Consiglio e del Ministro per gli invocati ulteriori decreti. Gli stessi firmatari non si lasciano sfuggire l'occasione per svalutare l'eventuale richiesta di un parere all'Istituto superiore di sanità, massimo organo di consulenza scientifica del Ministero anche in tale materia (oggetto di studio sperimentale da parte di un gruppo di suoi ricercatori), affermando disinvoltamente che « è estremamente deprecabile ed incomprensibile che ricercatori responsabili e qualificati, seppure in campi della biologia lontani dalla clinica, ostacolino la messa in atto di uno strumento legislativo moderno e razionale e l'introduzione in Italia di questo tipo di terapia ».

Anche in riferimento a recenti episodi che investono aspetti giuridici, morali e biologici della pratica dei trapianti, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di dover assicurare l'opinione pubblica, il Parlamento e l'ambiente scientifico sui criteri di necessaria, massima cautela, anche legislativa, che si intendono adottare da oggi in avanti nel dare il via a pratiche che, in Paesi ben più attrezzati e con più lunga esperienza specifica, vengono oggi considerate con molto maggiori riserve di quanto non sia avvenuto nel recente passato. (int. or. - 1411)

DE LEONI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se siano a conoscenza del provvedimento adottato dall'INAIL in

contrasto con la legge 26 novembre 1969, n. 833, che disciplina le locazioni degli immobili urbani e prevede non solo il blocco delle pigioni, ma, addirittura, la riduzione di esse ad una misura che non superi il 5 per cento di quelle corrisposte nell'anno 1967. L'INAIL, il quale, nell'anno 1968, aveva già preteso aumenti talvolta maggiori del 50 per cento, impone, per la rinnovazione dei contratti già rinnovati nell'anno 1968 ed ora di prossima scadenza annuale, un ulteriore aumento che si aggira intorno al 25 per cento della pigione già aumentata nel 1968. In definitiva, quindi, la pigione ora pretesa dovrebbe subire un aumento di circa il 90 per cento rispetto a quella corrisposta fino al termine dell'anno 1968 e, giova soggiungere, di circa il 130 per cento rispetto a quella pagata nell'anno 1963.

L'INAIL, peraltro, esige che siano raggugliati alla nuova pigione i depositi cauzionali (nella misura di tre mensilità di canone), imponendo ai locatari il pagamento dell'ingente differenza del 130 per cento rispetto alla misura dei vecchi depositi (mai maggiorati per il divieto della legge e, da ultimo, dell'articolo 9-bis della legge 28 luglio 1967, n. 628).

Tutto questo, che non sarebbe commendevole per un qualsiasi locatore, è certamente ancor più deprecabile se attuato da un ente pubblico come l'INAIL, il quale è tenuto — più che un privato — ad osservare rigorosamente i criteri di politica economica perseguiti dallo Stato nel disporre addirittura la riduzione delle pigioni ed al quale assolutamente non può e non deve essere consentito di ispirarsi, invece, a metodi di vessatoria speculazione.

Non è, infine, privo di rilievo il fatto che i nuovi canoni di locazione, nella predetta elevatissima misura, vengono imposti sia a coloro che, per la prima volta, tolgono in locazione un alloggio di proprietà dell'istituto, sia a coloro che lo hanno in locazione da venti anni; con questa abnormità, però: che ai nuovi locatari l'alloggio viene consegnato dopo un'integrale revisione degli impianti ed un totale rifacimento e riadattamento degli ambienti, mentre nessuna revisione, nessun rifacimento e nessun riadattamento so-

no attuati negli alloggi abitati dagli antichi conduttori, i quali — per estrema beffa — sono costretti a dichiarare, nella nuova scrittura locatizia, che « hanno visitato i locali » e li hanno trovati in « buono stato locativo » (quello di venti anni prima?!) e di « rinunciare, al riguardo, ad ogni futura ed eventuale eccezione ». (int. or. - 1060)

FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, LANTANZA, GRIMALDI, FIORENTINO, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che, ai sensi dell'articolo 76 del regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, venne stabilita la non indennizzabilità della disoccupazione nei periodi di stagione morta per le lavorazioni soggette ad inattività stagionale e della disoccupazione relativa alle lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione, e ciò sotto il duplice erroneo riflesso che l'ammissione dell'indennizzo per una disoccupazione di natura certa ed inevitabile avesse potuto determinare una spesa assai elevata e la imposizione di un contributo troppo oneroso e che, attesa la prevedibilità del fatto disoccupativo, l'assicurato avesse potuto provvedere ad accumulare dei risparmi per i ricorrenti periodi di « morta stagione » e comunque avesse potuto effettuare *aliunde* la sua prestazione d'opera;

ritenuto che, con il decreto ministeriale 11 dicembre 1939, furono originariamente approvate le tabelle delle industrie e delle lavorazioni aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione;

ritenuto che, al punto 4 di dette tabelle, vennero comprese le lavorazioni relative alla cernita degli agrumi ed all'imballaggio e rifazione delle casse per l'esportazione;

ritenuto che, successivamente, con decreto ministeriale 27 marzo 1957, acquisiti migliori elementi, dalle predette tabelle fu depennata la lavorazione afferente agli agrumi;

ritenuto che con decreto ministeriale 30 novembre 1964, formandosi una nuova tabella, le lavorazioni di cernita degli agrumi e di imballaggio e rifazione delle casse per l'esportazione sono state riconsiderate soggette a disoccupazione stagionale non indennizzabile solo per alcune province e, precisamente, per novanta giorni per le province di Catania, Catanzaro, Napoli e Reggio Calabria e per sessanta giorni per la provincia di Palermo;

ritenuto che, a prescindere dalla considerazione di ordine generale che, ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione, debbonsi assicurare ai lavoratori i mezzi di vita e che non è quindi neppure ipotizzabile il diniego dell'indennizzo per qualsiasi caso di disoccupazione involontaria, è innegabile che la lavorazione degli agrumi avviene ininterrottamente durante il corso dell'intero anno (i limoni, infatti, si raccolgono in media sette volte l'anno, con intervalli medi di circa 50 giorni tra l'una raccolta e l'altra, e gli agrumi in genere, prodotti in una provincia od in un comune, vengono spesso sottoposti alle lavorazioni di cernita, di confezionamento e di imballaggio presso ditte commerciali che esercitano in altre provincie od in altri comuni);

ritenuto che la continuità delle lavorazioni agrumarie ben può acquisirsi attraverso i dati delle spedizioni ferroviarie, che chiaramente concludono come i trasporti di carri di agrumi avvengano ininterrottamente in tutti i mesi dell'anno, ed emerge anche dai ripetuti rapporti trasmessi dai competenti Ispettorati del lavoro, tra i quali quello di Catania;

ritenuto che l'ingiusta privazione del beneficio dell'indennità di disoccupazione ha dato e dà luogo a manifestazioni di grave malcontento, ad agitazioni e scioperi (l'ultimo sciopero provinciale è avvenuto il giorno 15 gennaio 1970) tra gli agrumai interni della provincia etnea e, con maggiore rilievo, tra quelli che lavorano a Catania, Acireale ed Aci-Catena;

ritenuto che, a quanto risulta, da tempo il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha intrapreso la raccolta degli effettivi dati inerenti alle lavorazioni, al fine di appor-

tare le necessarie modifiche alla tabella come sopra allegata al decreto ministeriale 30 novembre 1964;

ritenuto che, nelle more dell'acquisizione dei dati predetti, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, rendendosi conto della fondatezza delle richieste dei lavoratori, ha già disposto l'eliminazione di alcune attività lavorative dalla tabella dianzi richiamata;

ritenuto che costituisce atto di mera ingiustizia continuare a denegare ulteriormente il diritto all'indennità di disoccupazione ai prestatori di opera impiegati nelle attività relative alla lavorazione degli agrumi,

chiedono di conoscere se, nelle more dell'emanazione di un provvedimento di carattere generale che consenta l'indennizzo per qualsiasi caso di disoccupazione involontaria, il Ministro non ritenga necessario ed urgente eliminare, dalla tabella allegata al decreto ministeriale 30 novembre 1964, le lavorazioni relative alla cernita degli agrumi ed all'imballaggio e rifazione delle casse per la esportazione e riconoscere, in conseguenza, ai lavoratori agrumari il diritto alla indennizzabilità della disoccupazione, in qualunque periodo dell'anno questa avvenga. (int. or. - 1437)

ALBARELLO, DI PRISCO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere i provvedimenti che intendono adottare a carico dei dirigenti della fabbrica « Acquarama » di Verona che hanno fatto installare dei microfoni per esercitare un indegno spionaggio nei confronti delle lavoratrici di quel complesso. (int. or. - 1556)

FUSI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza del gravissimo infortunio avvenuto il giorno 3 aprile 1970 nello stabilimento « Montedison » di Orbetello-Scalo in cui è rimasto vittima l'operaio Renzo Prandini. Lo stabilimento suddetto è lo stesso nel quale quattro anni fa, esattamente il 12 apri-

le 1966, persero la vita in analoghe circostanze ben sei operai.

In tale dolorosa occasione, insieme alla indignata protesta delle organizzazioni sindacali, delle forze politiche democratiche e della pubblica opinione, si manifestò anche — come sempre avviene — il cordoglio del Governo, del Presidente della Repubblica e delle più alte autorità civili e religiose. Inoltre, gli organismi interni rappresentativi degli operai, i sindacati tutti e le forze politiche di sinistra rivendicarono una severa inchiesta che, con la partecipazione dei legittimi rappresentanti dei lavoratori, accertasse le cause dell'incidente, colpendo i responsabili dell'azienda per l'incuria con cui veniva gestito lo stabilimento.

Insieme alla richiesta della commissione di indagine, venne prodotta, dalle organizzazioni sindacali, una copiosa documentazione sulle condizioni di insicurezza dell'ambiente di lavoro che già nel passato avevano dato luogo ad una lunga serie di infortuni. La commissione di inchiesta, che venne formata esclusivamente dai rappresentanti della burocrazia, senza la diretta partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, dopo un lungo periodo di tempo concluse le indagini e — come al solito — attribuì la responsabilità dell'incidente alla « fatalità » ed alla disattenzione degli operai addetti.

L'interrogante, di fronte al nuovo gravissimo infortunio, che denota come nulla sia cambiato nello stabilimento « Montedison » di Orbetello-Scalo in tema di sicurezza per la salute e la vita dei lavoratori — come, fra l'altro, dimostra ampiamente il documento pubblico emesso dalle organizzazioni sindacali in data 8 aprile 1970 — chiede al Ministro se non ritenga opportuno nominare una commissione d'inchiesta che, con la partecipazione diretta degli organismi rappresentativi dei lavoratori, accerti la responsabilità dell'incidente e le condizioni generali in cui si svolge il lavoro delle maestranze e, sulla base dei risultati, imponga alla società « Montedison » l'adozione di sistemi di prevenzione atti ad impedire il ripetersi di nuovi e più tragici avvenimenti. (int. or. - 1561)

RICCI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali iniziative diplomatiche siano in corso o si intenda intraprendere al fine di dare concreta attuazione alla Convenzione italo-argentina (12 aprile 1961) sulle assicurazioni sociali ed all'Accordo amministrativo in data 4 giugno 1965, che, per unanime riconoscimento, non hanno fino ad oggi funzionato.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere l'effettiva situazione della trattazione delle pratiche di pensione avviate, sulla base della citata Convenzione, da circa 6000 componenti la collettività italiana in Argentina e da circa 2000 ex emigrati residenti ora in Italia. (int. or. - 1054)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se abbia notizia degli ostacoli frapposti allo sviluppo economico della Sicilia-Ovest e del disagio grave per i cittadini, specialmente della provincia di Trapani, che derivano dall'anacronistica ed assurda situazione delle ferrovie ad Ovest di Palermo.

Mentre le Ferrovie dello Stato portano innanzi vasti programmi di innovamenti in altre regioni ed addirittura si impegnano in un'opera grandiosa e dispendiosa, quale è la nuova ferrovia direttissima Roma-Firenze, l'interrogante ritiene che non possa più oltre durare la situazione di immobilismo e di abbandono che si lamenta in danno della Sicilia occidentale. (int. or. - 1526)

GERMANO'. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se intende sospendere il programma delle Ferrovie dello Stato nel quale sono previsti, per il porto di Messina, lavori comprendenti la modifica delle prime due invasature per renderle idonee a ricevere le nuove supernavi-traghetto e la resezione di gran parte del molo « Norimberga ».

È noto che gli enti interessati, quali la Camera di commercio, l'Amministrazione provinciale, il Comune, l'Ente-porto, il Nucleo industriale, l'Associazione industriali, l'Unione dei commercianti, i Sindacati, la

Compagnia portuale e gli agenti marittimi di Messina, hanno rivolto istanza al Ministero perchè quel programma, ritenuto di pregiudizio all'economia portuale, non venga attuato.

Si ritiene, infatti, che la resezione del molo « Norimberga » comprometterebbe la funzionalità del bacino di carenaggio, la possibilità di attivazione del punto franco e la utilizzazione delle aree adiacenti per un servizio *containers* e che la frequenza di un maggior numero di navi-traghetto nel porto di Messina arrecherebbe gravi intralci e ritardi al movimento mercantile, anche in previsione dell'entrata in funzione del bacino e dei silos granari e dell'istituzione di servizi rapidi di moto-traghetti per autoveicoli pesanti con i porti del Nord.

Per sapere, altresì, se intende accogliere la richiesta di quella Camera di commercio riguardante il graduale trasferimento delle invasature delle Ferrovie dello Stato nella zona di Maregrosso, dove possono essere utilizzati gli impianti ferroviari esistenti, con la sola trasformazione di quelli antistanti al fabbricato viaggiatori in fascio di testa anzichè di transito. (int. or. - 1548)

LEONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere in qual modo, nella scelta della sede per la Corte di cassazione, la Corte d'appello ed il Tribunale civile di Roma, intenda tener conto della necessità di mantenere tutti gli uffici giudiziari di Roma in un ambito circoscritto.

La distanza tra i vari uffici, infatti, costituirebbe un grave danno economico per la classe forense, ma soprattutto un gravissimo limite alla funzionalità dell'ufficio dell'avvocato, che è una componente essenziale di un ordinato sviluppo della vita giudiziaria.

Per conoscere, infine, se, in mancanza di altra soluzione nel senso sopra prospettato, non ritenga di dover provvedere all'installazione, nei pressi degli edifici di Piazzale Clodio, di edifici prefabbricati per completare — in linea provvisoria — la sistemazione di tutti gli uffici giudiziari della Capitale in tale zona. (int. or. - 1614)

CIFARELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere le cause per le quali non è stato attuato il trasferimento di tutti gli uffici giudiziari del Tribunale e della Corte d'appello di Roma negli edifici appositamente costruiti in Piazzale Clodio, onde si è aggravata la illogica disseminazione delle sedi giudiziarie della Capitale, con danno grave dei magistrati, degli avvocati e soprattutto dei cittadini.

L'interrogante desidera, altresì, conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per assicurare una sede adeguata alla Corte di cassazione, e ciò in funzione del problema se possa essere restaurato il Palazzo di giustizia, ora dichiarato inagibile e pericolante. Circa la sorte di quest'ultimo, l'interrogante ritiene che al giudizio dei tecnici debba accompagnarsi quello degli urbanisti e di quanti hanno particolare cura della salvaguardia dei centri storici e delle testimonianze culturali del nostro Paese attraverso il tempo. (int. or. - 1620)

INTERPELLANZE ALL'ORDINE DEL GIORNO:

MINELLA MOLINARI Angiola, ADAMOLI, CAVALLI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — In merito alla sciagura che è avvenuta mercoledì 18 marzo 1970 nello stabilimento « Italsider » di Genova-Cornigliano, per l'esplosione di una mina durante i lavori di demolizione e ricostruzione dell'altoforno n. 2, affidati in appalto a varie ditte, quali l'« Italstrade », la « Salatti » ed altre, causando un morto e tredici feriti, di cui uno gravissimo, chiedono di sapere quali provvedimenti intendano prendere con urgenza.

Per conoscere, altresì:

1) se intendono accogliere le richieste avanzate dalle maestranze dell'« Italsider » e dalle organizzazioni sindacali della CGIL, CISL e UIL, in primo luogo, per partecipare all'inchiesta sulle cause e sulle responsabilità dirette ed indirette della sciagura, venendo messe a conoscenza dei dati in proposito; in secondo luogo, per la costituzione di una commissione compo-

sta da rappresentanti del comune di Genova, dell'Ispettorato provinciale del lavoro e delle organizzazioni sindacali, con il compito di accertare le condizioni in cui lavorano le maestranze dell'« Italsider » e delle ditte operanti per essa, per tutti gli aspetti inerenti l'organizzazione e l'attrezzatura del lavoro e, particolarmente, in merito alla sicurezza;

2) se risulta all'Ispettorato del lavoro ed alla Prefettura di Genova che, nelle ditte operanti in appalto e subappalto per la « Italsider », le maestranze, in gran parte fluttuanti, costrette a chiamata giornaliera, senza garanzia di occupazione e qualificazione, sono sottoposte a turni di lavoro di 12, 14 ed anche 20 ore al giorno, persino quando siano impiegate in lavori di alto rischio con materiali esplosivi, come è avvenuto per i lavori nell'altoforno dove si è determinata la sciagura del 18 marzo, e quale è stato l'atteggiamento dell'Ispettorato del lavoro e della Prefettura di fronte a tali situazioni;

3) quale controllo viene compiuto da parte dell'« Italsider » all'atto della concessione degli appalti circa le condizioni di lavoro, il rispetto delle leggi del lavoro e della sicurezza, l'efficienza delle attrezzature tecniche e la qualificazione della manodopera e quali garanzie vengono richieste in tal senso alle ditte che concorrono all'appalto.

Gli interpellanti chiedono, infine, in quale modo i due Ministri interpellati intendono affrontare il problema della proliferazione sempre più vasta del sistema degli appalti e dei subappalti, in particolare da parte delle aziende a partecipazione statale, verso ditte private, come appunto nel caso della « Italsider », per lavorazioni anche di delicata responsabilità e complessa attuazione, prima esplicate direttamente dall'azienda di Stato attraverso le sue maestranze qualificate ed ora affidate ad una rete di imprese spesso impreparate, portate a forme di grave sfruttamento dei lavoratori, sulla base di contratti di appalto formulati sulla ricerca del massimo ribasso rispetto ai prezzi di base, esclusa ogni considerazione in merito

alle condizioni di lavoro ed al rispetto delle leggi fondamentali della tutela della manodopera. (interp. - 301)

TEDESCO Giglia, MARIS, PERNA, MADERCHI, CINCIARI RODANO Maria Lisa, MAMMUCARI, TROPEANO, LUGNANO, PETRONE, MACCARRONE Pietro. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

come sia possibile che, mentre da mesi si andava accentuando il pericolo di crolli nel Palazzo di giustizia di Roma, non sia stato predisposto il piano per l'utilizzo di altri locali in caso di sgombero;

per quali motivi non si sia svolta l'opera necessaria per recuperare immediatamente i locali già adibiti ad uffici della Pretura civile e penale in Viale Giulio Cesare e non si sia compiuto il tentativo di ottenere dal Ministero della difesa una parte dei locali delle caserme site in detto viale e già oggi disponibili;

se risponda a verità che i magistrati della Cassazione, per motivi di puro prestigio, con danno degli utenti della giustizia dell'intero Paese, hanno imposto la lunga e difficile ricerca di un edificio apposito per i propri uffici, ricerca che, anche indipendentemente dal costo dell'operazione, non appare per nulla ispirata da esigenze funzionali;

come si intenda procedere ad una sistemazione rapida e funzionale degli uffici giudiziari di ogni grado, in base a criteri di accessibilità e di concentrazione degli uffici, stante che le misure preannunciate appaiono inaccettabili in quanto disorganiche ed irrazionali, tanto è vero che contro di esse si sono nettamente pronunciati gli avvocati, i quali sono in sciopero contro il caos giudiziario. (interp. - 318)

La seduta è tolta (ore 19,25).

Dotl. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari